Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 120° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 8 ottobre 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 12 settembre il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Axel Lewenhaupt, ambasciatore di Svezia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(8101)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1979, n. **484**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in Canelli.

N. 484. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acqui Terme 15 ottobre 1977, integrato con dichiarazione 7 aprile 1978, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in Canelli (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1979
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1979, n. **485**.

Modificazione alla circoscrizione territoriale fra le diocesi di Bovino e di Ariano Irpino.

N. 485. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i Vescovi 15 novembre 1977, relativo alla modifica della circoscrizione territoriale fra le diocesi di Bovino e di Ariano Irpino, nel senso che l'intero territorio del comune di Montaguto viene trasferito dalla diocesi di Bovino a quella di Ariano Irpino, mentre l'intero territorio del comune di Monteleone di Puglia viene trasferito dalla diocesi di Ariano Irpino a quella di Bovino.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1979
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1979, n. **486**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Nicola, in Barletta.

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trani-Nazareth e Barletta 29 febbraio 1976, integrato con dichiarazione 10 maggio 1977 e con decreto 19 settembre 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Nicola, in Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1979
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 264

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Orosei.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Orosei (Nuoro) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, la sezione di Nuoro del comitato regionale di controllo, con atto del 12 giugno 1979 invitava l'amministrazione comunale di Orosei a provvedere al suddetto adempimento entro il termine di dieci giorni dalla data del provvedimento medesimo.

Decorso infruttuosamente anche tale termine, l'organo regionale di controllo con provvedimento del 29 giugno 1979, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per il 5 e 6 luglio c.a., rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, per procedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979 entro il termine ultimo di dieci giorni dalla data della prima convocazione.

Entrambe le suddette sedute andavano però deserte, per cui la sezione di controllo summenzionata, con provvedimento numero 25802 del 10 luglio 1979, procedeva alla nomina di un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio; adempimento al quale il predetto funzionario provvedeva con deliberazione n. 1293 del 19 luglio 1979.

Il prefetto di Nuoro ha proposto, quindi, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, lo scioglimento del suddetto consiglio comunale, del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che nella fattispecie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orosei (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Serra.

Roma, addì 6 settembre 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Orosei (Nuoro) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orosei (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Serra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1979

PERTINI

ROGNONI

(8481)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Loreto.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Loreto (Ancona) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Ed invero scaduto infruttuosamente il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, la sezione autonoma di Ancona del comitato regionale di controllo con atto del 2 luglio 1979, portato a conoscenza di tutti i consiglieri, diffidava quel consiglio comunale a provvedere alla approvazione del bilancio di previsione entro e non oltre il 20 luglio 1979, con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, sarebbero stati posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Le adunanze consiliari all'uopo tenute nei giorni 18 e 23 luglio si concludevano infruttuosamente.

Pertanto l'organo regionale di controllo, con provvedimento del 27 luglio 1979, nominava un commissario *ad acta*, il quale in data 3 agosto 1979 approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione del 1979.

Il prefetto di Ancona ha proposto, quindi, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, lo scioglimento del predetto consiglio comunale del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1979 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Loreto (Ancona) e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea Isca.

Roma, addì 4 settembre 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Loreto (Ancona) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Loreto (Ancona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Isca è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1979

PERTINI

ROGNONI

(8479)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Acciano.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Acciano (L'Aquila) sono sorti, da tempo, profondi contrasti che hanno determinato, fra l'altro, la mancata approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1979.

Scaduto il termine entro cui il bilancio avrebbe dovuto essere deliberato l'organo regionale di controllo provvedeva alla nomina di apposito commissario con l'incarico di predisporre lo schema di bilancio da sottoporre, poi, all'esame del consiglio comunale.

Il predetto funzionario, dopo aver predisposto lo schema di bilancio, disponeva due convocazioni del consiglio comunale per procedere all'approvazione del bilancio stesso entro il termine ultimo dell'8 luglio 1979, avvertendo, nel contempo, ciascun consigliere che, in caso di persistente inadempienza, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Tale tentativo non aveva esito positivo.

Essendo, intanto, scaduto il termine assegnato al predetto organo consiliare, il comitato regionale di controllo provvedeva, pertanto, alla nomina di un commissario con l'incarico di deliberare, in via sostitutiva, il bilancio 1979, a norma del citato art. 4 della legge n. 964 del 1969.

Con deliberazione 7 agosto 1979, n. 4, il predetto commissario deliberava il bilancio in questione.

Il prefetto di L'Aquila ha proposto quindi, a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilan-

cio di previsione 1979 nei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acciano (L'Aquila) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Deo Ardito Palmeri.

Roma, addì 17 settembre 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Acciano (L'Aquila) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acciano (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Deo Ardito Palmeri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1979

PERTINI

ROGNONI

(8480)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Trasferimento della sede legale da Bologna a Lamezia Terme della società « Reno - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni » autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1977 con il quale la società « Reno - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a. », con sede in Bologna, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 7 luglio 1978 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede legale a Lamezia Terme, nonché la comunicazione-istanza in data 18 aprile 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Il decreto ministeriale 13 settembre 1977 concernente l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata alla società « Reno - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a. », con sede a Bologna, per i motivi in premessa è modificato nella parte relativa alla sede legale della società stessa, che deve intendersi « Lamezia Terme » anzichè « Bologna ».

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(8402)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Determinazione dei canoni relativi alle licenze d'accesso ad impianti distributori carburanti lungo le strade statali statizzate in epoca successiva al giugno 1973 e aggiornamento dell'ammontare del canone base.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 8 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 37 della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 21 luglio 1965 (supplemento ordinario) con il quale si è provveduto all'aggiornamento dei canoni relativi alle licenze d'accesso ad impianti distributori carburanti fissandone i nuovi criteri e le nuove misure, nonchè alla determinazione del prezzo unitario di affitto annuo dell'area di proprietà dell'A.N.A.S. necessaria per la realizzazione degli impianti stessi;

Considerato che con il suddetto decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, sono stati stabiliti i seguenti elementi per il computo dei canoni di cui trattasi:

a) il canone base per i diversi tipi di impianti (art. 2);

b) il coefficiente relativo ai servizi annessi ai singoli impianti (art. 3);

c) il coefficiente relativo all'importanza della strada, alla distanza degli impianti dai centri abitati ed all'importanza degli abitati stessi;

che il canone base ed il primo coefficiente di maggiorazione sono stati fissati in eguale misura per tutte le strade statali;

che, invece, il secondo coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada, alla distanza degli impianti dai centri abitati ed all'importanza degli abitati stessi va determinato per ogni tratto di strada statale;

che successivamente all'emanazione del citato decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, è stato statizzato un gruppo di strade per le quali con il prospetto allegato tabella *B*, è stato fissato il secondo coefficiente di maggiorazione;

che, inoltre, fermi restando tutti gli altri elementi, si rende necessario aumentare del 100%, a decorrere dal 1° gennaio 1979, il canone base di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664;

che per le strade statali di estesa inferiore al km 1+000 appare opportuno non procedere al rilascio di licenze di accesso ad impianti distributori carburanti in quanto lungo le statali di lunghezza così limitata l'assistenza agli utenti delle strade è assicurata in genere dalle stazioni di rifornimento carburanti in esercizio lungo gli itinerari più importanti dai quali si dipartono tali brevi estese;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza 4 ottobre 1978 con voto n. 1271;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito prospetto tabella *B* con il quale viene fissato il secondo coefficiente di maggiorazione necessario per determinare i canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione indicate nell'elenco medesimo.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 i canoni base, di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, sono aumentati nella misura del 100%.

Art. 3.

Sono estesi alle strade statali di recente statizzazione, indicate nell'allegata tabella *B*, la misura dei canoni attinenti alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburante nonchè il prezzo unitario di affitto annuo dell'area di proprietà dell'A.N.A.S. necessario per la realizzazione degli impianti stessi come determinati in base al combinato disposto degli articoli 1 e 2 del presente decreto e degli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664.

Art. 4.

Lungo le strade statali di estesa inferiore al km 1+000 non potrà farsi luogo al rilascio di licenze di accesso ad impianti distributori di carburante.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1979
Registro n. 12 A.N.A.S., foglio n. 36

TABELLA *B*

ELENCO DEI COEFFICIENTI « B » DI MAGGIORANZE CANONI ACCESSI IMPIANTI DISTRIBUTORI

(Allegato al voto n. 1271 del consiglio di amministrazione nell'adunanza del 4 ottobre 1978)

	Coeff. « B »
Compartimento di Bari:	
s.s. n. 16/ter « Adriatica »	1,5
Compartimento di Bologna:	
s.s. n. 623 « Del Passo Brasa »	2
Compartimento di Bolzano:	
s.s. n. 612 « Della Val di Cembra »	2,5
s.s. n. 641 « Del Passo Fedaia »	1,5
Compartimento di Cagliari:	
s.s. n. 131/dir/centr. « Nuorese »:	
dal km. 0 + 000 al km. 60 + 000	3
dal km. 60 + 000 al km. 107 + 000	2,2
Compartimento di Campobasso:	
s.s. n. 16/ter « Adriatica »	1,5
s.s. n. 645 « Fondo Valle del Tappino »	2
Compartimento di Milano:	
s.s. n. 596/dir « Dei Cairoli »	3
Compartimento di Napoli:	
s.s. n. 7/dir/C « Via Appia »	2
Compartimento di Palermo:	
s.s. n. 640 « Di Porto Empedocle »	2,5
s.s. n. 643 « Di Polizzi »	2
Compartimento di Perugia:	
s.s. n. 3/ter « Di Narni e Sangemini »	1,5
Compartimento di Potenza:	
s.s. n. 7/Racc. « Via Appia »	2,5
s.s. n. 598 « Di Fondo Valle d'Agri »	2,5
Compartimento di Roma:	
s.s. n. 637/dir « Di Frosinone e di Gaeta »	3
Compartimento di Trieste:	
s.s. n. 646 « Di Uccea »	1,5

(8533)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Trasferimento della sede legale da Milano a Bergamo della società « Nuova fiduciaria S.p.a. » autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1978 con il quale la società « Nuova Fiduciaria S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 1° febbraio 1979 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede legale a Brescia, nonchè la comunicazione-istanza in data 20 febbraio 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Il decreto ministeriale 9 agosto 1978, concernente la autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata alla società « Nuova Fiduciaria S.p.a. » per i motivi in premessa è modificato nella parte relativa alla sede legale della società stessa, che deve intendersi Brescia anzichè Milano.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(8401)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gould Contardo S.p.a., in Uboldo.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un impianto di desgrassaggio, di origine e provenienza R.F.T., la ditta Gould Contardo S.p.a. di Uboldo (Varese) ha effettuato un pagamento anticipato di DM 92.400 (quale quota anticipata del 30 %) di cui al mod. *B*-Import n. 6744727 rilasciato dal Banco Lariano di Saronno in data 18 luglio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle Aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Busto Arsizio l'11 agosto 1978 con un ritardo, quindi, di giorni centodiciotto rispetto al termine di validità dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 831025 del 21 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al tempo occorso al fornitore estero per apportare al macchinario in questione le modifiche richieste dall'interessata medesima, nonché al ritardato recapito della garanzia bancaria;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 16 febbraio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità alla ditta medesima della ritardata importazione, in quanto la ditta ha inoltrato la richiesta di modifiche all'impianto in data 20 ottobre 1977 e, quindi, già oltre il termine di validità dell'impegno, mentre il ritardato recapito della garanzia bancaria, dipeso da problemi sorti in seguito al cambio, di proprietà della ditta, è da considerarsi problema strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gould Contardo S.p.a. di Uboldo mediante fidejussione del Banco Lariano di Saronno nella misura del 5 % di DM 92.400 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(8269)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1979.
Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 28 stesso mese, con cui Paolo Divizia, nato a Genova l'11 luglio 1922 ed ivi residente, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 26 giugno 1979, ratificata il 25 luglio successivo, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Paolo Divizia, nato a Genova l'11 luglio 1922, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 13 settembre 1979

Il Ministro: MORLINO

(8276)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1979.

Iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'associazione denominata « Società cooperativa - l'Agrumaria - Centrale ortofrutticola di Caulonia a r.l. », in Caulonia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che in possesso di determinati requisisti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto l'atto in data 29 ottobre 1962, per notaio Francesco Pellizzieri, rep. n. 32305, con il quale è stata costituita la « Società cooperativa - l'Agrumaria - Centrale ortofrutticola di Caulonia a responsabilità limitata », con sede in Caulonia;

Visto l'atto in data 5 marzo 1978, per notaio E. Labbadia, rep. n. 16967, con il quale si è proceduto alla modifica ed integrazione dello statuto sociale della predetta società cooperativa al fine di renderlo conforme alla legge 27 luglio 1967, n. 622 ed al suo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165:

Vista la domanda in data 7 agosto 1978, con la quale l'associazione denominata « Società cooperativa - l'Agrumaria - Centrale ortofrutticola di Caulonia, a r.l. » con sede in Caulonia, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che la medesima associazione ha prodotto, ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria, con nota n. 13620 del 21 agosto 1978;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli nella seduta del 12 aprile 1979;

Considerato che l'associazione è in possesso dei requisiti richiesti dalla sopracitata legge n. 622/67 e del relativo regolamento di esecuzione per poter fruire dei benefici in essa previsti;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Società cooperativa - l'Agrumaria - Centrale ortofrutticola di Caulonia a r.l. », con sede in Caulonia, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(8465)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1979.

Istituzione di zone di tutela delle risorse biologiche nel mare libero.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Considerato il crescente depauperamento delle risorse ittiche marine e le conseguenti potenziali negative ripercussioni di tale depauperamento sull'attività di pesca;

Considerata la necessità di applicare le più recenti acquisizioni scientifiche al fine di garantire in larghe zone di mare razionalmente distribuite il ripopolamento della fauna ittica;

Considerata altresì la necessità, ai detti fini, di mantenere rapporti di buon vicinato e di cooperazione nel settore della pesca con gli altri Paesi e di uniformarsi alle direttive delle Comunità economiche europee;

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare con proprio decreto norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

E' vietato alle navi di bandiera italiana e comunque ai cittadini italiani di svolgere senza specifica autorizzazione attività di pesca nelle zone del mare libero destinate alla tutela biologica, individuate con separato decreto.

Roma, addì 24 settembre 1979

Il Ministro: EVANGELISTI

(8658)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Istituzione di una zona di tutela delle risorse biologiche a sud-ovest di Lampedusa.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Considerata la necessità di assicurare la tutela delle risorse biologiche esistenti in determinate zone del mare libero allo scopo di garantire la pescosità delle acque nelle quali operano le navi da pesca italiane;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1979, con il quale veniva rinviata a successiva decretazione la definizione delle zone di mare destinate alla tutela delle risorse biologiche nelle quali è fatto divieto alle navi e ai cittadini italiani di svolgere attività di pesca;

Considerato che la parte di mare delimitata da una linea che, partendo dal punto di arrivo della linea delle 12 miglia delle acque territoriali tunisine si collega, sul parallelo di Ras Kapoudia, con l'isobata di 50 metri e

segue tale isobata fino al suo punto di incontro con la linea che parte da Ras Agadir in direzione Nord - Est - ZV = 45°, è tradizionalmente riconosciuta come zona di ripopolamento ittico;

Decreta:

E' vietato ai cittadini italiani e alle navi da pesca battenti bandiera italiana svolgere attività di pesca nella zona di mare definita nelle premesse.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro: EVANGELISTI

(8659)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Determinazione in misura fissa delle somme percepite con il sistema del « punto mancia » dal personale del casino municipale di San Remo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 4, secondo comma, del citato decreto, in base al quale può essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del « punto mancia » ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo 1978, con il quale è stata determinata la misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del « punto mancia » dal personale di gioco dipendente dal casinò municipale di San Remo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione di nuove misure del compenso suddetto in relazione alle variazioni intervenute;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi sulla somma percepita con il sistema del « punto mancia » dal personale di gioco dipendente dal casinò municipale di San Remo, la misura fissa mensile è così determinata:

Per l'anno 1978:

1° gruppo	L. 535.000
2° gruppo	» 470.000
3° gruppo	» 370.000
4° gruppo	» 315.000
5° gruppo	» 210.000
6° gruppo	» 155.000
7° gruppo	» 105.000

A partire dal 1° *gennaio* 1979:

1° gruppo	L. 695.000
2° gruppo	» 611.000
3° gruppo	» 481.000
4° gruppo	» 409.000
5° gruppo	L. 273.000
6° gruppo	» 201.000
7° gruppo	» 136.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8483)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 settembre 1978;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

A decorrere dall'8 ottobre 1979 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 10,50 % al 12 %, mentre resta invariata nella misura del 3 % la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata nella misura del 7 %. Resta altresì invariata nella misura dell'1 % la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dall'8 ottobre 1979 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 10,50 % al 12 %.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa continueranno ad essere applicate secondo i criteri appresso indicati: ove un'azienda di credito ricorra ad un'operazione di anticipazione a scadenza fissa, prima che siano trascorsi novanta giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3 % in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del 2 % e dell'1 % qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a novanta e centoventi giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sarà superiore ai centocinquanta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(8721)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1992/79 della commissione, dell'11 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1993/79 della commissione, dell'11 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1994/79 della commissione, dell'11 settembre 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1995/79 della commissione, dell'11 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1798/79 della commissione, dell'8 agosto 1979, che istituisce dei contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Polonia per la fiera « Berliner Interchic » 1979 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 206 del 14 agosto 1979.

Pubblicati nel n. L 230 *del* 12 *settembre* 1979.

(216/C)

Regolamento (CEE) n. 1996/79 del Consiglio, dell'11 settembre 1979, concernente un meccanismo di sostegno comunitario nel settore dell'informatica.

Regolamento (CEE) n. 1997/79 della commissione, del 12 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1998/79 della commissione, del 12 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1999/79 della commissione, del 12 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2000/79 della commissione, del 12 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2001/79 della commissione, dell'11 settembre 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Raccomandazione n. 2002/79/CECA della commissione, del 6 settembre 1979, agli Stati membri, relativa alla sorveglianza comunitaria delle importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2003/79 della commissione, dell'11 settembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fili di amianto, della sottovoce 68.13 B I della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2004/79 della commissione, del 12 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 231 *del* 13 *settembre* 1979.

(217/C)

Regolamento (CEE) n. 2005/79 della commissione, del 13 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2006/79 della commissione, del 13 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2007/79 della commissione, del 13 settembre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2008/79 della commissione, del 13 settembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2009/79 della commissione, del 13 settembre 1979, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2010/79 della commissione, del 13 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2011/79 della commissione, del 13 settembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2012/79 della commissione, del 13 settembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 232 *del* 14 *settembre* 1979.

(218/C)

Regolamento (CEE) n. 2013/79 della commissione, del 14 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2014/79 della commissione, del 14 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2015/79 della commissione, del 12 settembre 1979, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2016/79 della commissione, del 12 settembre 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2017/79 della commissione, del 14 settembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica di Gibuti a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2018/79 della commissione, del 14 settembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Gana a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2019/79 della commissione, del 14 settembre 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Somalia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2020/79 della commissione, del 14 settembre 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Benin a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2021/79 della commissione, del 14 settembre 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica della Bolivia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2022/79 della commissione, del 13 settembre 1979, che sospende la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2023/79 della commissione, del 14 settembre 1979, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1367/79 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2024/79 della commissione, del 14 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 233 *del* 15 *settembre* 1979.

(219/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 4 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	813,95	813,95	814,15	813,95	814 —	813,90	814,05	813,95	813,95	813,95
Dollaro canadese	699,35	699,35	698 —	699,35	698,70	699,30	698 —	699,35	699;35	699,35
Marco germanico	461,42	461,42	461,80	461,42	460,90	461,40	461,40	461,42	461,42	461,40
Fiorino olandese	415,98	415,98	415,50	415,98	415,60	415,95	416 —	415,98	415,98	415,98
Franco belga	28,596	28,596	28,53	28,596	28,60	28,55	28,61	28,596	28,596	28,59
Franco francese	196,45	196,45	196,09	196,45	196,50	196,40	196,47	196,45	196,45	196,45
Lira sterlina	1778,30	1778,30	1777 —	1778,30	1775 —	1778,25	1778 —	1778,30	1778,30	1778,30
Lira irlandese	1728,50	1728,50	1730 —	1728,50	1727 —	—	1731 —	1728,50	1728,50	—
Corona danese	158,04	158,04	158 —	158,04	157,85	158,02	158,06	158,04	158,04	158 —
Corona norvegese	166,55	166,55	166,10	166,55	166,30	166,90	166,55	166,55	166,55	166,55
Corona svedese	195,88	195,88	195,60	195,88	195,72	195,85	195,83	195,88	195,88	195,88
Franco svizzero	513,99	513,99	512 —	513,99	512,90	513,45	513,90	513,99	513,99	514 —
Scellino austriaco	64,159	64,159	64,05	64,159	64,08	64,10	64,18	64,159	64,159	64,15
Escudo portoghese	16,74	16,74	16,50	16,74	16,56	16,70	16,52	16,74	16,74	16,74
Peseta spagnola	12,329	12,329	12,30	12,329	12,33	12,30	12,336	12,329	12,329	12,32
Yen giapponese	3,672	3,672	3,65	3,672	3,665	3,60	3,671	3,672	3,672	3,67

Media dei titoli del 4 ottobre 1979

Titolo				
Rendita 5 % 1935				76,300
Redimibile 5,50 %	(Edilizia scolastica)		1967-82	88,600
» 5,50 %	»	»	1968-83	84,950
» 5,50 %	»	»	1969-84	81,625
» 6 %	»	»	1970-85	80,175
» 6 %	»	»	1971-86	77,825
» 6 %	»	»	1972-87	76,050
» 9 %	»	»	1975-90	82,725
» 9 %	»	»	1976-91	83,425
» 10 %	»	»	1977-92	87,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 1-1978/80	100,450
» » » »			1- 3-1978/80	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 6-1978/80	100,450
» » » »			1- 8-1978/80	100,450
» » » »			1-10-1978/80	100,350
» » » »			1- 3-1979/81	100,300
Buoni Tesoro Nov.	5,50 %		1- 1-1980	98,625
» » Pol.	9 %		1- 1-1980	99,425
» » »	10 %		1- 1-1981	97,625
» » Nov.	5,50 %		1- 4-1982	86,425
» » Pol.	12 %		1- 1-1982	98,925
» » »	12 %		1- 4-1982	98,625
» » »	12 %		1-10-1983	97,125
» » »	12 %		1- 1-1984	97,125
» » »	12 %		1-10-1987	95,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	814 —
Dollaro canadese	698,675
Marco germanico	461,41
Fiorino olandese	415,99
Franco belga	28,603
Franco francese	196,46
Lira sterlina	1778,15
Lira irlandese	1729,75
Corona danese	158,05
Corona norvegese	166,55
Corona svedese	195,855
Franco svizzero	513,945
Scellino austriaco	64,169
Escudo portoghese	16,63
Peseta spagnola	12,332
Yen giapponese	3,671

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove del concorso a centodieci posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria

Le prove del concorso a centodieci posti di commesso nella carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri si svolgeranno, a partire dal 29 ottobre 1979, presso la sede dell'Amministrazione degli affari esteri, piazzale della Farnesina, Roma.

I candidati ammessi riceveranno apposita convocazione personale che recherà menzione del giorno esatto in cui essi dovranno sostenere dette prove.

I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 8 del bando di concorso.

(8717)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso al posto di direttore dell'esercizio presso la gestione governativa per la ferrovia Torino-Ceres

E' indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, al posto di direttore dell'esercizio presso la gestione governativa per la ferrovia Torino-Ceres, in Torino, riservato ad ingegneri di età non inferiore a 35 anni e non superiore ai 50.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al relativo bando, approvato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, con le modalità previste nel bando e corredate dei documenti richiesti, scade alle ore 14 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno richiedere il bando di concorso e qualsiasi altra informazione alla direzione di esercizio della ferrovia Torino-Ceres, corso Giulio Cesare, 15 - 10152 Torino.

(8489)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. D'Andrea Gennaro, nato a Teramo il 21 dicembre 1934 .	punti	100	su 100
2 Gazzarrini Oscar, nato a Pistoia il 3 settembre 1939	»	100	»
3 Moramarco Enzo, nato a Milano il 19 settembre 1942	»	100	»
4. Mondaini Fabio, nato ad Impruneta il 9 agosto 1940 . .	»	98	»
5. Muraro Giovanni Battista, nato ad Alanno il 12 luglio 1942	punti	98	su 100
6 Tamburini Camillo, nato a Bolzano il 14 maggio 1940	»	96	»
7. Brancati Giuseppe, nato a Parma il 24 settembre 1939	»	95	»
8. Cella Guglielmo, nato a Rovegno il 16 gennaio 1939	»	95	»
9. Floris Fabio, nato a Cagliari il 22 aprile 1942	»	95	»
10 Giaccardi Giancarlo, nato a Roma il 26 luglio 1940	»	95	»
11. Giordano Domenico, nato ad Arborea l'11 giugno 1943	»	95	»
12. Martini Gianni, nato a Riva del Garda il 14 dicembre 1940	»	90	»
13. Laudi Marco, nato a Torino il 28 agosto 1942	»	85	»
14. Ciampoletti Romano, nato a Gubbio il 20 gennaio 1940	»	80	»
15. Iannucci Egilberto, nato a Bolognano il 9 ottobre 1936	»	80	»
16. Fabbri Gabriele, nato a Fano il 13 settembre 1938	»	78	»
17. Toriello Donato, nato a Montecorvino Pugliano il 24 giugno 1939	»	78	»
18. Caminiti Francesco, nato a Leporano il 15 gennaio 1938	»	77	»
19. Colloi Dariush, nato a Zahesan (Iran) l'8 agosto 1943	»	75	»
20. Giacardi Aldo, nato a Varazze il 28 febbraio 1942	»	75	»
21. Padua Elio Piero, nato a Scicli il 6 gennaio 1941	»	75	»
22. Pizzocaro Giorgio, nato a Milano il 13 dicembre 1939	»	74	»
23. Ansaldi Nicola Beniamino, nato a Catania il 6 marzo 1940	»	70	»
24. Cirone Giuseppe, nato a S. Flavia il 28 gennaio 1938	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8286)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ed aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Bechelli Piero, nato a Firenze il 23 febbraio 1940	punti	100	su 100
2. Foglia Michele, nato a Napoli l'11 marzo 1940	»	98	»
3. Lanzi Raffaella, nata a Milano il 10 marzo 1946	»	96	»
4. Cossu Massimiliano, nato a Milano il 4 agosto 1944	»	95	»

5. Dardi Stefano, nato a Firenze il 13 luglio 1944 punti 95 su 100
6. Bargnani Cesare, nato a Brescia il 3 maggio 1947 » 94 »
7. Marchesini Reggiani Carla, nata a Bologna il 15 luglio 1946 » 90 »
8. Turco Rosalia Caterina, nata a Pozzoleone il 7 ottobre 1944 » 88 »
9. Ponzi Clemente, nato a Taurisano il 29 giugno 1944 » 85 »
10. Salvini Gianfranco, nato a Firenze il 15 marzo 1936 » 84 »
11. Balletta Francesco, nato a Monteforte Irpino il 31 marzo 1941 . » 80 »
12. Selleri Umberto, nato a Molinella il 17 ottobre 1941 » 80 »
13. Musumeci Salvatore, nato a Catania il 16 gennaio 1939 » 75 »
14. Forte Giuseppe, nato a Pellezzano il 14 marzo 1941 » 70 »
15. Gelosa Ernesto, nato a Desio il 12 luglio 1941 » 70 »
16. Vignoni Alessandro, nato a Bologna il 25 dicembre 1946 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8316)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Perrone Donnorso Raffaele, nato a Napoli il 13 marzo 1939 . punti 100 su 100
2. Trabucco Mario, nato a Falciano di Carinola il 6 dicembre 1928 . » 97 »
3. Guffanti Maria Cleofe, nata a Seprio il 19 marzo 1942 » 95 »
4. Palombini Lucio, nato a Napoli il 2 gennaio 1944 » 95 »
5. Langè Angelo, nato a Busto Arsizio il 7 dicembre 1940 . » 94 »
6. Colavecchio Antonino, nato a Ficarra il 16 novembre 1934 . » 93 »
7. Forte Giacinto, nato a Sesto Campano il 19 gennaio 1939 . . . . » 93 »
8. Nuciforo Giuseppe, nato a Catania il 28 maggio 1942 . » 93 »
9. Scelsi Roberto, nato a Milano il 7 giugno 1941 . » 93 »
10. Eusebi Vincenzo, nato ad Ascoli Piceno il 7 giugno 1943 » 92 »
11. Suma Vincenzo, nato a Pola il 10 marzo 1943 » 92 »
12. Muretto Pietro, nato a Sermide il 18 febbraio 1941 » 90 »
13. Carrozza Giuseppe, nato a Messina il 3 aprile 1937 » 89 »
14. Martines Fabio, nato a Messina il 2 gennaio 1940 . . . . punti 89 su 100
15. Gubetta Luciano, nato a Chivasso il 4 maggio 1943 . . . . » 88 »
16. Faccioli Giuseppe, nato a Verona il 29 dicembre 1940 . . . . » 86 »
17. Albrizio Michele, nato a Bari il 14 maggio 1943 . . . . » 85 »
18. Giordano Ferdinando, nato a Savona il 16 dicembre 1941 . . . . » 85 »
19. Nacaroma Sabina, nata ad Andria il 28 luglio 1939 . . . . » 81 »
20. Valagussa Ernestina Graziella, nata a Milano il 2 giugno 1942 . . . . . . » 78 »
21. Pesce Delfino Vittorio, nato a Bari il 5 aprile 1941 . . . . » 76 »
22. Giannetti Carlo, nato a S. Giuliano Terme il 18 settembre 1931 . . . . . » 74 »
23. Menditto Vincenzo, nato a Casagiove il 26 febbraio 1937 . . . . » 71 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8313)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo statuto giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cardani Roberto, nato a Venezia il 25 giugno 1942 . . . . punti 100 su 100
2. Gasco Paolo, nato a Gallarate il 29 dicembre 1942 . . . . » 100 »
3. Dalmasso Gilda, nata ad Anacapri il 9 maggio 1926 . . . . » 95 »
4. Lanza Italo, nato a Genova il 9 novembre 1931 . . . . » 95 »
5. Zambelli Ermes, nato a Romans d'Isonzo il 15 agosto 1934 . . . . » 95 »
6. Rusconi Silvio, nato a Treviso il 27 marzo 1940 . . . . » 92 »
7. Corvito Lodovico, nato a Balad (Somalia) il 12 agosto 1936 . . . . . . » 90 »
8. Giuliani Giancarlo, nato a Padova il 19 dicembre 1930 . . . . » 90 »
9. Zanchini Massimo, nato a Napoli il 28 ottobre 1939 . . . . » 87 »
10. Coiana Leonardo, nato a Cagliari il 6 novembre 1937 . . . . » 86 »
11. Marzaroli Vittorino, nato a Treviso il 16 luglio 1930 . . . . » 86 »
12. Brunoro Gianfranco, nato a Belluno il 12 dicembre 1933 . . . . » 85 »
13. Cotza Pasqualino, nato a Pozzomaggiore il 16 febbraio 1935 . . . . . . » 85 »
14. Moschi Arnaldo, nato a Roma il 30 agosto 1938 . . . . » 84 »

15. Arancio Angelo, nato a Naro il 22 dicembre 1939 . . . . punti 80 su 100
16. Bechelli Piero, nato a Firenze il 23 febbraio 1940 . . . . » 80 »
17. Giovanardi Benedetta, nata a Budrio il 9 dicembre 1943 . . » 80 »
18. Paris Daniele, nato a Vicenza il 30 luglio 1939 » 80 »
19. Bilotta Teresa Wanda, nata a Cosenza il 1° marzo 1942 . » 79 »
20. Grosso Felice Michele, nato a Ruvo di Puglia il 7 giugno 1938 . » 78 »
21. Spezio Luigi, nato a Napoli il 1° gennaio 1938 » 78 »
22. La Notte Giorgio, nato a Foggia il 30 giugno 1937 . » 77 »
23. Lacopeta Francesco, nato a Matera il 10 dicembre 1942 » 75 »
24. Artiaco Ignazio, nato a Pozzuoli il 14 gennaio 1928 » 72 »
25. Avino Gerardo Angelo Raffaele, nato a Pompei il 15 novembre 1937 . » 72 »
26. Camera Ruggero, nato a Torino il 12 ottobre 1923 » 72 »
27. Pittoni Mario, nato a Roma, il 13 gennaio 1938 » 72 »
28. Calvagna Pietro, nato a Caltanissetta il 18 febbraio 1940 . » 70 »
29. Masciocchi Gianfranco, nato a L'Aquila il 3 settembre 1936 . » 70 »
30. Nazzaro Domenico, nato a Benevento il 15 gennaio 1940 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: Anselmi

(8314)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Dalmonte Edoardo, nato a Faenza il 9 ottobre 1946 punti 100 su 100
2. Mannarino Elmo, nato a Paola il 12 settembre 1946 » 100 »
3. Pedron Silvano, nato a Verona il 17 gennaio 1944 » 100 »
4. Zavateri Gaetano, nato a S. Pietro in Cariano il 25 settembre 1942 . » 100 »
5. Balbone Alberto, nato a Bologna il 16 dicembre 1945 » 95 »
6. De Giambattista Gianfranco, nato a Sondrio il 1° aprile 1941 » 95 »
7. Giulietti Ornella, nata a Perugia il 2 settembre 1941 . . » 95 »
8. Rossi Alessandro, nato a Lonato il 30 gennaio 1945 . . » 95 »
9. Ziller Franco, nato a Revò il 10 giugno 1945 . . . » 95 »
10. Guidi Corrado, nato a Lucca il 2 novembre 1944 . » 92 »
11. Landonio Franco, nato a Legnano il 15 febbraio 1944 . . . . » 92 »
12. Manzo Diego, nato a Pescara il 10 giugno 1946 . . . . punti 92 su 100
13. Battisti Ezio, nato a Salò il 29 aprile 1942 . . . . » 90 »
14. Fasce Ferruccio, nato a Genova il 14 gennaio 1921 . . . . » 90 »
15. Russo Giuseppe, nato a Siano il 3 luglio 1940 . . . . » 80 »
16. Abate Paolo, nato a Bergamo l'11 novembre 1945 . . . . » 76 »
17. D'Angelo Carlo, nato a Silvi il 6 giugno 1947 . . . . » 76 »
18. Guggino Giuseppe, nato a Bivona il 22 dicembre 1939 . . . . » 76 »
19. Petrini Maria Teresa, nata a Roma il 27 agosto 1941 . . . . » 76 »
20. Pisani Franco, nato a Rivarolo Mantovano il 9 settembre 1944 . . . . . . » 75 »
21. Bonacci Carlo, nato a Decollatura il 7 luglio 1939 . . . . » 74 »
22. Mineo Ignazio, nato a Bagheria il 28 agosto 1942 . . . . » 72 »
23. Montanari Pier Vittorio, nato a Massa il 2 ottobre 1942 . . . . » 72 »
24. Carulli Giustiniano Giuseppe, nato a S. Chirico Nuovo il 15 maggio 1944 . . . » 70 »
25. Chirico Dionigi, nato a Casal di Principe il 12 dicembre 1943 . . . . . . » 70 »
26. Cilotti Aristodemo, nato a Pioraco il 5 settembre 1942 . . . . » 70 »
27. Di Benedetto Vito, nato a Castellammare del Golfo il 19 gennaio 1938 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: Anselmi

(8295)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, per la nomina a cinque posti di ingegnere negli uffici tecnici alla terza classe di stipendio (parametro 307) nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a cinque posti di ingegnere negli uffici tecnici alla terza classe di stipendio (parametro 307), in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1978, registro n. 53, foglio n. 391, avranno luogo nei giorni 26 e 27 ottobre 1979, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, «aula 495-*bis*», via Induno, 4, Roma.

(8680)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di idraulico qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Basilicata.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 297, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di idraulico qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Basilicata, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8240)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quattro posti di fotografo qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1978, registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 12, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a quattro posti di fotografo qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Campania, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8234)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di falegname specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1978, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 308, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di falegname specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Campania, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8235)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di geriatria;

un posto di assistente di analisi per il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Putignano (Bari).

(3228/S)

STITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficiò personale dell'ente in Udine.

(3221/S)

OSPEDALE «GARIBALDI» DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia. di cui tre a tempo pieno.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(3234/S)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della clinica odontoiatrica;

un posto di assistente del centro antidiabetico;

due posti di assistente del servizio di neuroradiologia;

un posto di assistente del servizio radiologico primo;

un posto di assistente del servizio radiologico secondo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio concorsi, dell'ente in Padova.

(3230/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO E S. ISIDORO» DI GIARRE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Giarre (Catania).

(3232/S)

OSPEDALE DI RIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e due posti di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(3229/S)

OSPEDALE CIVILE «P. A. FACCANONI» DI SARNICO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sarnico (Bergamo).

(3220/S)

OSPEDALE «A. RAGAZZI» DI CASTELMASSA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelmassa (Rovigo).

(3222/S)

OSPEDALE CIVILE «S. FRANCESCO DI PAOLA» DI PAOLA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(3224/S)

OSPEDALE «BARONE P. AGLIATA» DI PETRALIA SOTTANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di primario e due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di assistente medico emotrasfusionale;

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975 n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Petralia Sottana (Palermo).

(3231/S)

OSPEDALE CIVILE DI CANELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canelli (Asti).

(3225/S)

OSPEDALE «SACRA FAMIGLIA» DI NOVAFELTRIA

Concorso ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(3223/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **65**.

Recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE

Capo I

IL RUOLO REGIONALE ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 1.

Finalità della legge

Il recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario a valere per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978 è disciplinato, per quanto attiene all'ordinamento della regione del Veneto, dalla presente legge.

La presente legge ha valore, ad ogni effetto dal 1° ottobre 1978, salvo quanto stabilito ai successivi articoli 10, 11, 27 e 28.

Ogni disposizione di legge regionale che sia incompatibile con quanto stabilito nella presente legge, devesi intendere abrogata.

Restano in vigore tutte le disposizioni di legge regionali vigenti, che disciplinano fattispecie non espressamente regolate dalla presente legge.

Art. 2.

Periodo di validità del contratto

Il periodo di validità del contratto triennale recepito con la presente legge scade il 31 dicembre 1978.

Art. 3.

Ruolo unico del personale regionale e livelli funzionali

Il personale della Regione è collocato in un unico ruolo ed è assegnato ad uno dei seguenti livelli funzionali:

dirigente;
esperto;
istruttore;
collaboratore;
applicato-operatore specializzato;
operatore qualificato;
commesso;
ausiliario.

La dotazione dei posti per i singoli livelli funzionali del ruolo unico è stabilita nella tabella *A*, di cui al successivo articolo 47.

L'assegnazione dei posti del ruolo interviene con atto del presidente della Regione, previa conforme deliberazione della giunta regionale nel caso si tratti dell'assegnazione dei posti di dirigente, esperto ed istruttore.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale è inquadrato nei livelli funzionali secondo i criteri fissati nei successivi articoli, anche in sovrannumero rispetto all'organico stabilito dalla tabella *A*, di cui all'art. 47 della presente legge.

In considerazione della natura delle funzioni attribuite al dipartimento piani programmi e legislativo gli impiegati con qualifica pari o superiore a quella di istruttore assegnati al dipartimento piani programmi e legislativo, ferma la qualifica da essi rivestita, occupano posti d'organico previsti dalla tabella *A* di cui all'art. 47 della presente legge riferiti alla qualifica di istruttore.

Il numero degli impiegati del dipartimento piani programmi e legislativo con qualifica di dirigente, non può in alcun caso eccedere il 30 per cento dell'organico complessivo del personale con qualifica pari o superiore a quella di istruttore assegnato al dipartimento stesso, con arrotondamento alla unità inferiore.

E' abrogato l'art. 16 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 4.

Accesso ai livelli del ruolo regionale

L'assunzione degli impiegati regionali, salvo i casi stabiliti dalle leggi dello Stato avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito con decreto del presidente della Regione, che indica altresì le modalità e gli specifici titoli di studio per l'ammissione, le prove ed i programmi d'esame, in rapporto alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso, nel rispetto di quanto stabilito come norma generale negli articoli dal 31 al 38 della presente legge.

I concorsi pubblici per i livelli da ausiliario fino a collaboratore comportano la effettuazione almeno di una prova scritta e di una prova orale; i concorsi pubblici per i livelli da istruttore a dirigente comportano l'effettuazione almeno di due prove scritte e di una prova orale.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale viene determinato nell'ambito dei posti vacanti; possono essere ammessi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti particolari previsti di volta in volta nei singoli bandi, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35;
d) idoneità fisica all'impiego;
e) buona condotta morale e civile.

Per i concorsi a posti di dirigente il limite massimo di età è stabilito in 40 anni.

I limiti di età di cui ai precedenti due commi non si applicano per gli impiegati di ruolo dello Stato e degli enti pubblici, anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per l'accesso al pubblico impiego presso lo Stato.

Il passaggio da un livello del ruolo regionale ad altro superiore avviene per concorso pubblico, per titoli ed esami.

Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento alla unità superiore, è riservato agli impiegati della Regione con la seguente anzianità di servizio senza demerito purché in possesso almeno del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto normalmente per l'accesso al singolo livello:

da esperto a dirigente: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

da istruttore a esperto: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

da collaboratore a istruttore: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

da applicato a collaboratore: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

da operatore qualificato a applicato-operatore specializzato: tre anni nel livello funzionale di appartenenza ovvero cinque anni complessivamente nei livelli funzionali di operatore qualificato e di commesso;

da commesso a applicato-operatore specializzato: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

da commesso a operatore qualificato: tre anni nel livello funzionale di appartenenza, ovvero cinque anni complessivamente nei livelli funzionali di ausiliario e commesso;

da ausiliario a operatore qualificato: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

da ausiliario a commesso: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza.

La riserva non opera nel caso in cui venga messo a concorso un unico posto. I posti non utilizzati nel singolo concorso in favore degli impiegati aventi titolo alla riserva sono attribuiti agli altri concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria.

Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge e successivamente al concorso interno per soli titoli di cui al successivo art. 45, la riserva è aumentata al 35 per cento dei posti; vi è ammesso il personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo o appartenente al livello ancora sottostante purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, sempreché sussista in entrambi i casi una anzianità alla data del decreto di approvazione del bando di un anno nel livello di appartenenza. E' escluso dalla partecipazione a tale concorso con i particolari benefici sopra previsti il personale che comunque, anche per effetto dell'applicazione della presente legge, abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione tale da risultare in livello funzionale corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972), tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio salvo il caso di positiva partecipazione ad un pubblico concorso espletato dalla Regione; è parimenti escluso il personale che beneficia del meccanismo di inquadramento contestuale, di cui al punto *B*) dell'art. 45 della presente legge.

Per l'ammissione a tutti i concorsi banditi dalla Regione, sono valide le parificazioni fra i titoli di studio di norma richiesti per l'accesso ai singoli livelli ed i titoli di studio inferiori, uniti questi ultimi ad esperienze lavorative qualificate, di cui al penultimo comma degli articoli da 31 a 35 e di cui all'ultimo comma dell'art. 36 della presente legge.

La norma di cui al comma precedente non si applica quando le funzioni connesse ai posti messi a concorso comportano, ai sensi delle leggi in vigore sull'ordinamento delle professioni, il possesso di uno specifico titolo di studio o di una specifica abilitazione professionale.

Le nomine vengono conferite con decreto del presidente della Regione nei limiti dei posti disponibili alla data dell'emanazione del decreto stesso e secondo l'ordine della graduatoria finale.

La graduatoria di cui al precedente comma esplica la sua efficacia ai fini del conferimento secondo il suo ordine di ulteriori nomine a copertura dei posti che si rendano vacanti nell'anno successivo alla data della sua approvazione, salvo che per i posti derivanti da ampliamento dell'organico intervenuto successivamente all'espletamento del singolo concorso.

I concorsi consistono in un accertamento comparato di idoneità attraverso la valutazione di eventuali titoli e/o di prove, che possono essere scritte, pratiche ed orali, secondo modalità e procedimenti che saranno fissati nei singoli bandi e, comunque, rapportati alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso. Per l'assunzione ai posti di ausiliario e di commesso, la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata anche sulla base dei titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti del suo nucleo familiare.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente articolo, sono nominate con decreto del presidente della Regione e presiedute da un componente della giunta regionale.

La loro composizione può variare da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette membri, compreso il presidente. Tali membri, escluso il presidente, sono scelti fra impiegati della Regione e fra esperti e ne fa parte un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che abbia un livello non inferiore a quello dei posti messi a concorso. Nelle commissioni composte di cinque membri gli esperti sono uno o due, nelle commissioni composte da sette membri gli esperti sono due o tre.

Per i concorsi pubblici per i livelli da ausiliario ad istruttore, le commissioni giudicatrici sono composte da cinque membri; per i concorsi pubblici per i livelli di esperto e di dirigente, le commissioni giudicatrici sono composte da sette membri.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate a dipendenti della Regione di livello pari o superiore a quello di collaboratore.

Lo svolgimento dei concorsi è regolato salvo diversa disposizione, dalla legge regionale, dalle norme dettate per i concorsi dello Stato. La graduatoria finale, sulla base della graduatoria di merito, formulata dalla commissione giudicatrice di ciascun concorso tenendo conto della somma dei punteggi attribuiti per i titoli e per le singole prove, è approvata dalla giunta regionale, riscontrata la legittimità delle operazioni concorsuali e utilizzata la riserva in favore del personale regionale limitatamente ai posti messi a concorso.

E' abrogato l'art. 17 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 5.
Nomina

La nomina in prova a impiegato regionale è disposta con decreto del presidente della Regione.

Per particolari ragioni, la data di assunzione del servizio può essere prorogata con atto del presidente della Regione per non più di trenta giorni, salvo il caso di assolvimento di obblighi militari nonché di puerperio e maternità, per i periodi che comportano l'astensione obbligatoria dal lavoro.

Il rapporto di impiego decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio su preventiva produzione dei documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti generali e particolari richiesti dal bando di concorso per il posto conferito, in difetto di che non si fa luogo alla adozione del decreto di nomina da parte del presidente della Regione.

In caso di mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, alla data stabilita, l'interessato si intende decaduto dal diritto alla nomina.

E' abrogato l'art. 18 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 6.
Periodo di prova

La durata del periodo di prova è di sei mesi di servizio effettivo, prorogabile per altri sei mesi con decreto del presidente dellla Regione.

Ai fini del compimento del periodo di prova, non si calcolano le assenze di cui all'art. 10 (congedo straordinario retribuito: lettere *a*), *d*), *f*), *g*); congedo straordinario non retribuito) e all'art. 11 della presente legge.

Fino ad un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova il presidente della Regione, su conforme delibera della giunta, può disporre la risoluzione del rapporto di impiego.

La nomina si intende definitiva qualora sia decorso il termine di cui al precedente comma senza che alcun provvedimento sia stato adottato.

Gli impiegati provenienti da diverso livello del ruolo regionale sono esentati dal periodo di prova.

Gli impiegati, all'atto dell'assunzione in prova, devono rendere davanti al presidente della giunta o ad un suo delegato in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e della collettività ».

Gli impiegati all'atto del conseguimento della nomina in via definitiva, devono prestare giuramento davanti al presidente della giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e della collettività ».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dall'impiego.

E' abrogato l'art. 19 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 7.
Residenza

L'impiegato ha l'obbligo di stabilire la propria residenza nel comune ove ha sede l'ufficio.

Tuttavia può essere autorizzato dal dirigente dal quale funzionalmente dipende a stabilire la propria residenza in un comune diverso, quando ciò sia ritenuto conciliabile con il normale adempimento dei doveri d'ufficio.

Per i dirigenti l'autorizzazione è rilasciata dal rispettivo dirigente di segreteria generale o di segreteria.

Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.

E' abrogato l'art. 30 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 8.

Orario di servizio e riposo settimanale

In attesa che la materia venga uniformemente disciplinata a livello generale, l'orario di servizio è di 37 ore e 30 minuti settimanali. La distribuzione giornaliera dell'orario settimanale è stabilita con delibera della giunta, previa contrattazione con i rappresentanti sindacali del personale, e, per il personale addetto agli organi di controllo, sentiti i rispettivi presidenti.

Nei riguardi del personale addetto al consiglio regionale, provvede l'ufficio di presidenza con le medesime forme e modalità previste al comma precedente.

L'impiegato ha diritto di essere libero dal servizio nei giorni festivi, considerati tali dalla legge 25 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.

L'impiegato, per esigenze d'ufficio, è tenuto a prestare servizio anche oltre l'orario d'obbligo, con diritto al compenso per lavoro straordinario.

All'impiegato compete, per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, un compenso pari a lire 400 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

La normativa di cui al presente punto non si applica per le prestazioni che, per ragione della specifica funzione, debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi per servizio ordinario notturno festivo non sono pensionabili, e pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

La Regione accerta, anche con sistemi meccanici o elettronici, il rispetto dell'orario di lavoro che in relazione alle esigenze operative dei servizi può anche essere articolato con adeguata regolamentazione in base a criteri di flessibilità.

E' abrogato l'art. 21 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 9.

Congedo ordinario

L'impiegato ha diritto ad un congedo ordinario retribuito della durata di ventisei o trenta giorni lavorativi, a seconda che l'orario di servizio sia articolato su cinque o sei giorni lavorativi, ivi comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Agli impiegati sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta festiva. Per la sede di Venezia, la ricorrenza è stabilita al 21 novembre, secondo la consuetudine locale.

Per l'anno solare di assunzione, spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio.

Il congedo ordinario è irrinunciabile. Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per esigenze eccezionali di servizio; in tal caso esso dovrà essere goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.

E' abrogato l'art. 28 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 10.

Congedi straordinari

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'impiegato, sulla base di idonea documentazione, può fruire di congedi straordinari così disciplinati:

Congedo straordinario retribuito:

a) per matrimonio: giorni quindici continuativi, compreso quello di celebrazione del rito;

b) per esami: fino a venti giorni nell'anno, nelle giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltreché nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede ove si effettua la prova disti oltre 100 km dalla residenza;

c) per donazione di sangue per il giorno del prelievo;

d) per cure: fino ad un mese, per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra e per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

e) per gravi motivi: fino a cinque giorni nell'anno, su semplice richiesta;

f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino a un mese nell'arco del triennio a trattamento intero, con facoltà di controllo medico, con le modalità di cui all'art. 11, da parte della Regione;

g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

h) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente della fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'istituto si applica ad un numero di impiegati non superiore al 3 per cento dell'organico per ciascun anno scolastico.

Congedo straordinario non retribuito:

a) fino ad un anno, per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia, previa autorizzazione del presidente della Regione;

b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito, con facoltà di controllo medico da parte della Regione, con le modalità di cui all'art. 11;

c) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Il congedo straordinario non retribuito riduce proporzionalmente il congedo ordinario; quello di cui al punto *a*) non è utile anche ai fini giuridici ed economici.

E' abrogato l'art. 29 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 11.

Assenza per malattia

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'impiegato, nell'ipotesi di malattia, ha titolo di assentarsi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo massimo continuativo di ventisei mesi.

Due periodi di assenza per malattia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tale fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

La durata complessiva dell'assenza non può in ogni caso superare i ventisei mesi in un quinquennio. Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare i due anni e mezzo nel quinquennio.

Nel corso dell'assenza per malattia all'impiegato compete il seguente trattamento economico:

intero, per i primi tredici mesi;

ridotto al 50 per cento, con conservazione integrale degli assegni per carichi di famiglia, per i successivi sette mesi;

nessun emolumento per i restanti sei mesi.

Il periodo di assenza per il quale è dovuto l'intero trattamento economico è costituito dai primi tredici mesi di ogni nuova aspettativa.

Qualora l'infermità che è motivo dell'assenza sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'assenza, il diritto dell'impiegato agli assegni interi, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Il tempo trascorso in assenza per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'assenza per malattia eccedente i trenta giorni comporta la riduzione proporzionale del congedo ordinario.

In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia, è facoltà dell'amministrazione verificare lo stato e la durata della malattia stessa con le seguenti modalità:

1) nell'immediato, attraverso i servizi ispettivi dell'ente che eroga all'impiegato l'assistenza mutualistica. Ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo di ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione;

2) successivamente, avvalendosi delle strutture della unità sanitaria locale competente per territorio.

Alle visite per tale accertamento può assistere un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'impiegato è sempre tentito a dare comunicazione immediata e comunque entro la mattinata, dell'impossibilità di prestare servizio a causa di malattia ed a produrre certificato medico se lo stato di malattia si prolunga oltre due giorni lavorativi.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Art. 12.

Informazione, consultazione e aggiornamento professionale del personale

La giunta regionale promuove, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle proprie strutture funzionali, tutte le azioni volte all'informazione degli impiegati con particolare riguardo all'attività dell'ente, allo scopo di consentire a ciascuno la più libera e responsabile collaborazione.

La giunta regionale favorisce la consultazione occasionale e sistematica degli impiegati, l'attuazione del lavoro per gruppi interdisciplinari e la mobilità tra settori di intervento.

La giunta regionale promuove, direttamente o in collaborazione con le università e gli istituti specializzati, lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di aggiornamento per favorire una migliore formazione e specializzazione del personale; favorisce la libera attività di studio e di ricerca, nonché la produzione scientifica dei singoli impiegati.

La giunta regionale, altresì, organizza direttamente per il personale regionale corsi di aggiornamento, di qualificazione e di perfezionamento, avvalendosi delle proprie strutture ed utilizzando quali docenti impiegati regionali e esperti esterni; può avvalersi della collaborazione di istituti specializzati nel settore della formazione e dell'aggiornamento dei quadri degli enti pubblici e privati.

E' abrogato l'art. 31 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 13.

Lavoratori studenti

Gli impiegati iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole primarie, secondarie e di qualificazione professionale statali, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, e nelle università hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad orari di lavoro che, fermo restando l'obbligo di effettuare l'integrale orario settimanale di servizio, agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante il riposo settimanale.

E' abrogato l'art. 27 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 14.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

Nei confronti dell'impiegato riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli la Regione non può provvedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per ricuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie del livello rivestito, appartenenti allo stesso livello funzionale-retributivo od a livello inferiore.

In quest'ultimo caso l'impiegato avrà diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

Art. 15.

Infermità per causa di servizio ed equo indennizzo

La Regione, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, corrisponde ai propri impiegati, non soggetti all'obbligo della iscrizione all'INAIL, un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.

Al riguardo valgono le norme contenute nell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e negli articoli 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che tali norme possano subire nel loro specifico settore di applicazione.

Art. 16.

Trasferimento

Il trasferimento si realizza con l'assegnazione dell'impiegato ad altra sede di lavoro, anche al di fuori della circoscrizione comunale ove è situata la sede di provenienza: esso può essere su richiesta o d'ufficio.

Nel caso in cui il trasferimento al di fuori della circoscrizione comunale della sede di provenienza comporti tempi di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano che superano la durata di trenta minuti, esso si effettua portandone a conoscenza tutto il personale per la formulazione di opportune graduatorie tra i dipendenti del livello funzionale e professionale uguale a quello richiesto per la sede di destinazione, sulla base dei criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio, condizioni di salute

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, la individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non superi la durata di trenta minuti

Ove non vi siano richieste di impiegati del livello del posto da ricoprire mediante trasferimento, la Regione provvede d'ufficio.

Allo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, la Regione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili.

Art. 17.

Comando

Gli impiegati possono essere comandati a prestare servizio presso gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative.

Gli impiegati collocati in posizione di comando, ai sensi del precedente comma, svolgono presso gli enti delegati mansioni proprie del livello di appartenenza e dipendono funzionalmente dagli stessi enti delegati.

I posti in dotazione ad uffici i cui compiti siano stati delegati ad altri enti vengono soppressi ed il relativo personale posto in soprannumero.

Il personale regionale può altresì essere comandato a prestare servizio presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

E' consentito inoltre, su assenso dell'impiegato interessato, il comando di personale presso altre regioni e presso gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

E' parimenti consentito, con gli stessi criteri, il comando presso la Regione di impiegati di altre regioni e di enti locali.

Ove il comando comporti utilizzo dell'impiegato in uffici regionali aventi sede in comune diverso da quello dell'ufficio di provenienza, è corrisposto il trattamento di missione fino a un massimo di duecentoquaranta giorni, con i criteri e per gli importi previsti dall'ordinamento dell'ente di appartenenza del singolo impiegato comandato.

E' abrogato l'art. 20 della legge regionale 26 novembre 1971, n. 25.

Art. 18.

Mobilità territoriale

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle regioni, e per un periodo non superiore a due anni, l'impiegato, per esigenze di

servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso un diverso ufficio regionale o alle dipendenze di altro ente presso una sede di servizio distante dalla circoscrizione comunale della precedente sede non oltre 40 km, ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tal caso, la Regione o l'ente presso il quale l'impiegato presta servizio provvedono a rimborsare all'impiegato la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

Ciascun ente deve ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteri di flessibilità, nel rispetto dell'orario settimanale obbligatorio di servizio, che favoriscano la possibilità degli impiegati di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti temporanei di impiegati per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla specifica disciplina prevista per tale istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento dei compiti propri del livello professionale posseduto, da effettuarsi mediante uno dei mezzi di trasporto dell'ente, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto dell'impiegato, alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza.

Art. 19.

Atti discriminatori

E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali degli impiegati, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

L'esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di pregiudizio all'impiegato nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto contrario è nullo.

Il trasferimento di sede e il cambiamento di attribuzioni dei dirigenti sindacali membri di organismi sindacali, fino a un anno dalla scadenza del loro mandato, possono essere disposti solo previo nulla-osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

E' abrogato l'art. 22 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 20.

Diritto di associazione e di attività sindacale

Gli impiegati hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno delle unità amministrative della Regione.

Gli impiegati hanno diritto di riunirsi nei luoghi ove prestano servizio fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o una parte di essi, sono indette dalle organizzazioni sindacali e comunicate per iscritto al presidente della giunta regionale, almeno due giorni prima, allo scopo di regolare l'uso dei locali.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso nei termini di cui sopra, dirigenti sindacali anche non dipendenti della Regione.

Gli impiegati hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro quindici giorni, secondo le modalità indicate dalle organizzazioni sindacali.

E' abrogato l'art. 23 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 21.

Locali in uso alle organizzazioni sindacali e diritto di affissione

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

Qualora il numero degli impiegati di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Nelle sedi di uffici è riconosciuto alle organizzazioni sindacali il diritto di affiggere, su spazi appositamente predisposti dall'amministrazione in luogo accessibile a tutti gli impiegati, testi, pubblicazioni e comunicati su materie di interesse sindacale.

Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 22.

Aspettativa e permessi per l'attività sindacale

I dipendenti regionali, per funzioni di carattere sindacale nazionale, sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il contingente complessivo di aspettative per le Regioni a statuto ordinario è fissato in rapporto ad una unità ogni 5000 dipendenti o frazione superiore a 2500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il coordinamento tra regioni e organizzazioni sindacali sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali indicano la ripartizione dei contingenti di aspettative nazionali.

In attesa che la materia sia regolata, con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, nella Regione un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale, su richiesta della rispettiva organizzazione sindacale.

Agli impiegati collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nel livello di appartenenza.

L'aspettativa ha termine per la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale e comporta il rientro immediato dell'impiegato nella propria sede di servizio.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore procapite per gli impiegati in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, maggiorato del 5 per cento.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta regionale d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Le aspettative sindacali sono considerate periodo di servizio a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.

E' abrogato l'art. 26 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 23.

Svolgimento di incarichi pubblici

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento di incarichi pubblici, prevista dall'art. 2 della legge n. 1078/1966 o da altre norme legislative, non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

La Regione, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI, procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma che precede, graduandoli opportunamente in relazione all'entità degli incarichi svolti.

Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

Art. 24.

Patrocinio legale

La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli impiegati che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.

Nell'esame dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti i possibili conflitti di interesse fra l'amministrazione e l'impiegato chiamato in giudizio.

Una particolare attenzione verrà data ai casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine od istruzione generale o speciale, formalmente impartiti.

Art 25.

Trattamento economico

Il trattamento economico del personale è informato al principio della onnicomprensività ed è costituito:

dallo stipendio previsto per i singoli livelli funzionali dalla tabella *B* di cui all'art 47;

dalla tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

dalla indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia, nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Lo stipendio iniziale annuo lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull'iniziale del livello; le classi sono attribuite dal giorno successivo a quello di maturazione;

b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale o aumentato delle classi in godimento. Gli scatti si conseguono dopo il 2°, 5°, 8°, 12°, 14°, 17°, 19° e 22° anno di servizio e sono assorbiti all'atto della acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 22° anno sono illimitati. Gli scatti sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione;

c) ai fini del conseguimento degli scatti e delle classi di stipendio non si computano gli anni in cui gli impiegati abbiano riportato una nota di demerito, ovvero siano incorsi in altre sanzioni disciplinari eccezione fatta per il richiamo scritto.

In caso di passaggio al livello superiore per pubblico concorso, l'inquadramento viene effettuato nella posizione di stipendio nel nuovo livello considerato il 50 per cento dell'anzianità giuridica riconosciuta nel livello di provenienza e, ove nella progressione economica del livello superiore per tale anzianità non coincida una posizione stipendiale precisa (scatto o classe), si opera la collocazione allo scatto o classe immediatamente precedente. Qualora lo stipendio così determinato sia inferiore a quello in godimento nel livello di provenienza, vengono attribuiti tanti aumenti periodici del due e cinquanta per cento dello stipendio iniziale, quanti sono necessari a rendere il nuovo stipendio immediatamente superiore a quello goduto nel livello di provenienza.

Se il passaggio di livello sia conseguente alla vincita nel concorso pubblico di cui al comma decimo dell'art. 4 della presente legge, è considerata del nuovo livello il·30 per cento dell'anzianità giuridica attribuita nel livello di provenienza e, ove nella progressione economica del livello superiore per tale anzianità non coincida una posizione stipendiale precisa (scatto o classe), si opera la collocazione allo scatto o classe immediatamente precedente. Qualora lo stipendio così determinato sia inferiore a quello in godimento nel livello di provenienza, vengono attribuiti tanti aumenti periodici del due e cinquanta per cento dello stipendio iniziale, quanti sono necessari a rendere il nuovo stipendio immediatamente superiore a quello goduto nel livello di provenienza.

E' abrogato l'art. 32 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 26.

Compenso per lavoro straordinario

Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso ragguagliato a 1/175° della retribuzione mensile iniziale del livello attribuito all'impiegato maggiorata del rateo della relativa 13.ma mensilità e moltiplicando l'importo ottenuto per il coefficiente 1,15.

Detto coefficiente è elevato a 1,30 per il lavoro straordinario reso nelle ore notturne dei giorni feriali, nonché nelle ore diurne dei giorni considerati festivi per legge, e a 1,50 per il lavoro straordinario prestato nelle ore notturne dei giorni considerati festivi per legge.

Le quote orarie così determinate sono ulteriormente maggiorate da un importo pari ad 1/175° dell'indennità integrativa speciale mensile vigente al 1° gennaio di ciascun anno.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni per lavoro straordinario sono fissate nel limite individuale di 150 ore annue e debbono, in ogni caso, rispondere ad effettive, comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente disposte dal competente responsabile di dipartimento, di servizio periferico o di centro di formazione professionale.

La giunta regionale, previa ricerca d'intesa sui criteri tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, può periodicamente deliberare che, in deroga al limite di cui al precedente comma, venga autorizzato l'espletamento di lavoro straordinario sino ad un massimo di 300 ore annue individuali, per il personale impegnato in particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

I compensi orari per prestazioni straordinarie attualmente corrisposte, in quanto risultanti superiori alle aliquote derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono conservate fino al 31 dicembre 1979.

Il lavoro straordinario può eccezionalmente essere compensato, in accordo con l'impiegato, con il riposo sostitutivo o con particolari adattamenti di orario.

Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi per lavoro straordinario si provvede con ordinanza del presidente della giunta regionale, nel rispetto dei massimali ammissibili in base alle comunicazioni mensili dei coordinatori dei dipartimenti regionali, controllate dal coordinatore del dipartimento per il personale.

E' abrogato l'art. 33 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 27.

Trattamento di missione

Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale è disciplinato con legge regionale, in conformità alle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Le misure dell'indennità giornaliera di missione sono in atto così stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

Dirigente, esperto, istruttore, collaboratore . .	L. 19.100
Applicato-operatore specializzato, operatore qualificato, commesso, ausiliario	» 14.000

Agli effetti della equiparazione tra qualifiche funzionali in vigore al 30 settembre 1978 e livelli funzionali previsti dalla presente legge, vale la tabella *C* di corrispondenza di cui al successivo art. 47.

Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura e alla entità di compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati.

E' abrogato l'art. 34 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 28.

Compenso per partecipazione a commissioni

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, i proventi o compensi dovuti agli impiegati regionali a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rap-

presentanza della Regione, ed anche quali commissari straordinari o componenti di organi istituzionali di enti su designazione della Regione, sono direttamente versati dagli enti alla tesoreria della Regione.

Agli impiegati regionali interessati vengono riconosciuti il trattamento di missione e il compenso per lavoro straordinario, ove spettanti.

Le ore di lavoro straordinario prestate per detto titolo non concorrono al raggiungimento del limite individuale annuo autorizzato presso la Regione.

Le somme così introitate, detratte le spese di cui al secondo comma, verranno, secondo modalità da determinarsi di intesa con le rappresentanze sindacali del personale e da stabilirsi con apposita deliberazione della giunta, destinate ad iniziative a favore del personale regionale.

E' abrogato l'art. 35 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 29.
Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di quiescenza da parte della C.P.D.E.L., assicura e liquida all'impiegato, a titolo di acconto e con diritto a recupero, un trattamento provvisorio di pensione pari a nove decimi di quello spettante, in base alle norme vigenti, tenuto conto delle corrispondenti, relative ritenute fiscali.

Ai fini del trattamento di previdenza e per malattia, il personale regionale è iscritto all'INADEL.

La Regione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56, nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di fine servizio da parte dei competenti istituti previdenziali, corrisponde all'impiegato cessato dal servizio, a titolo di acconto, e con diritto al recupero all'atto della liquidazione del trattamento definitivo, una somma pari a 8 decimi del trattamento spettante in base alle norme vigenti.

E' abrogato l'art. 36 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 30.
Fascicolo personale

Per ogni impiegato della Regione è tenuto un fascicolo personale. L'impiegato deve dare pronta comunicazione di ogni variazione della propria situazione personale e familiare che sia rilevante ai fini del rapporto di impiego.

Il fascicolo personale deve contenere, sistematicamente registrati e classificati, tutti i documenti che possono interessare il rapporto di impiego e che confermino i dati registrati nello stato matricolare.

Dal fascicolo personale devono risultare i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici con l'indicazione delle qualifiche, del coefficiente e del parametro, nonché i provvedimenti relativi alla nomina in servizio, alla qualifica funzionale attribuita, al trattamento economico, previdenziale e assistenziale, alla situazione di famiglia con i relativi aggiornamenti e quanto altro possa interessare il rapporto di impiego.

L'impiegato può chiedere di consultare il proprio fascicolo personale alla presenza di un istruttore o impiegato di livello superiore del dipartimento per il personale.

E' abrogato l'art. 37 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Capo II
DECLARATORIE DEI LIVELLI FUNZIONALI DEL RUOLO UNICO DEGLI IMPIEGATI REGIONALI

Art. 31.
Dirigente

Sono comprese nel livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevoli complessità dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo, con la definizione dei processi attuativi.

La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell'«unità organica complessa» di cui indirizza l'attività, verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

E' caratterizzata:

da autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani ed i programmi anche pluriennali definiti dall'amministrazione;

da apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto all'intera organizzazione regionale.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte, delle istruzioni di carattere generale impartite;

della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Il livello comprende posizioni di lavoro individuate a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello di esperto.

Le posizioni di lavoro del livello di dirigente richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze organizzative della Regione.

Il dirigente provvede, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, nonché delle direttive del coordinatore del dipartimento, al buon funzionamento del servizio cui è preposto, assicurando la legalità, l'imparzialità, l'efficienza e l'economicità della gestione.

In particolare:

a) esercita i compiti e le facoltà a lui direttamente attribuiti o delegati e adotta i provvedimenti di competenza;

b) coadiuva il coordinatore del dipartimento nello svolgimento della azione amministrativa e propone l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;

c) predispone le norme di esecuzione concernenti il funzionamento degli uffici e l'azione amministrativa di competenza;

d) cura lo studio, l'impostazione, l'aggiornamento e l'analisi delle rilevazioni delle materie di competenza;

e) assicura il miglior impiego del personale.

Per l'accesso al livello di dirigente è richiesta la laurea, oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno sei anni, nell'esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello direttivo.

Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso può essere richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita per almeno dodici anni nell'esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello di concetto. L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella riconosciuta nei livelli di esperto, istruttore e di collaboratore rispettivamente per cinque, nove e dodici anni.

E' abrogato l'art. 42 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 32.
Esperto

Sono comprese nel livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione si è tenuti a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.

La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito della unità organica complessa, con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti.

E' caratterizzata:

da autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati ad unità organizzativa o gruppi di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate.

L'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità;

da apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento delle funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità di lavoro;

dell'attuazione dei programmi di lavoro esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.

L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

L'esperto adotta altresì gli atti amministrativi attribuiti alla sua competenza da leggi o regolamenti.

Per l'accesso al livello di esperto è richiesta la laurea nonché la specializzazione o la abilitazione professionale ove prevista dalle caratteristiche del singolo posto.

Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso può essere richiesto anche il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno sei anni, nell'esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello di concetto. L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella riconosciuta nei livelli di istruttore e collaboratore, rispettivamente per tre e sei anni.

E' abrogato l'art. 43 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 33.

Istruttore

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione si è tenuti a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui si è inseriti.

La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

Comporta la responsabilità:

delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

Nei corsi di formazione professionale comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).

Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

Per l'accesso al livello si richiede il possesso di un diploma di laurea.

Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso può essere richiesto anche il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno cinque anni, nello esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello di concetto. L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella riconosciuta nel livello di collaboratore per tre anni.

Art. 34.

Collaboratore

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile per mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

responsabilità professionale dei propri compiti: può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione.

Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità organizzativa in cui è inserito.

Nei corsi di formazione professionale:

comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecnico-professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento.

E' caratterizzato altresì:

da autonomia nell'ambito della funzione docente;

da responsabilità professionale dei propri compiti;

da apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.

Per l'accesso al livello di collaboratore è richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e/o diploma professionale ove richiesto.

Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso può essere richiesto anche il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno cinque anni, a livello esecutivo. L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella riconosciuta nel livello di applicato per cinque anni.

Sono abrogati gli articoli 44 e 45 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 35.

Applicato - Operatore specializzato

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo o preparazione professionale specializzata. Richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi e l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

E' caratterizzato:

da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;

piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e dell'installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonché a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o di dattilografia, mansioni queste ultime che — omogenee o complementari — costituiscono una unica posizione di lavoro.

L'applicato svolge mansioni di ufficio di tipo esecutivo e d'ordine, a carattere prevalentemente ripetitivo (dattilografia, stenografia, protocollo, classificazione e archiviazione di documenti, compilazione di documenti a tema prestabilito, lavori di scritturazione, di registrazione, di perforazione, di numerazione, elaborazione contabili e simili) che richiedono generiche cognizioni professionali e pratica specifica d'ufficio.

L'operatore specializzato svolge mansioni che richiedono cognizioni tecnico-pratiche a livello di specializzazione professionale, con eventuale responsabilità di coordinamento e vigilanza di un gruppo di operatori o di settori specifici di lavorazione, anche con propria autonomia funzionale.

Per l'accesso al livello è richiesto il conseguimento della licenza della scuola media dell'obbligo; è altresì richiesta una adeguata qualificazione professionale. L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione, per l'accesso al livello è quella riconosciuta nel livello di operatore qualificato per tre anni o nei livelli di operatore qualificato e di commesso complessivamente per cinque anni, purché abbiano conseguito la licenza della scuola media dell'obbligo secondo le norme in vigore al momento del conseguimento del relativo diploma.

Sono abrogati gli articoli 46 e 47 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 36.

Operatore qualificato

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

Il livello è caratterizzato:

da iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

da un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

da prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

da apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili, di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonché di compiti amministrativi semplici.

Per l'accesso al livello è richiesto il conseguimento della licenza della scuola media dell'obbligo; è altresì richiesta una adeguata qualificazione professionale. L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione, per l'accesso al livello e quella riconosciuta nel livello di commesso per tre anni o di commesso e ausiliario complessivamente per cinque anni, purché abbiano compiuto la scuola dell'obbligo secondo le norme in vigore al momento del conseguimento del relativo diploma.

Art. 37.

Commesso

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

L'esecuzione di compiti è svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;

autonomia vincolata da istruzioni semplici;

apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia; di sorveglianza di locali e uffici nonché della loro apertura e chiusura; di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici, di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro, di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature.

Per l'accesso al livello è richiesto il compimento della scuola dell'obbligo.

Art. 38.

Ausiliario

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia; trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Per l'accesso al livello è richiesto il compimento della scuola dell'obbligo, secondo le norme vigenti al momento del conseguimento della relativa licenza.

E' abrogato l'art. 48 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 39.

La funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento è unica.

L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque, revocabile, rinnovabile, è attribuito, con provvedimento di giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio, al personale inserito nell'ottavo livello funzionale, di cui conserva le funzioni.

L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto all'organizzazione delle strutture della Regione;

al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o per la elaborazione e/o la attuazione di progetti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 25 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo.

Il numero dei coordinatori non può superare il quarto della dotazione organica del livello di dirigente.

Il dirigente incaricato della funzione di coordinamento provvede anche in applicazione delle leggi e dei regolamenti, al buon funzionamento del dipartimento cui sia preposto assicurando la legalità, la imparzialità, l'efficienza e l'economicità della gestione.

In particolare:

a) esercita i compiti e le funzioni a lui direttamente attribuiti o delegati e adotta i provvedimenti amministrativi di competenza;

b) coadiuva il dirigente la segreteria nello svolgimento dell'azione amministrativa e propone l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;

c) predispone elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le relative proposte di variazione;

d) predispone elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali per le attività di competenza;

e) adotta e promuove, nei limiti delle proprie facoltà, gli interventi di attuazione dei programmi e dei progetti debitamente approvati;

f) sovraintende al miglior impiego del personale nell'ambito del dipartimento.

E' abrogato l'art. 41 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 40.

Coordinamento dei dipartimenti e delle unità organizzative flessibili o pluridisciplinari. Direzione dei servizi e degli uffici.

Fino a che non sia definito con apposita legge l'ordinamento definitivo degli uffici regionali, in correlazione al conferimento delle deleghe di funzioni amministrative agli enti locali, l'attività di ciascuno dei dipartimenti in cui si articola l'organizzazione amministrativa della Regione, nonché della segreteria della giunta e del gabinetto del presidente della Regione, di cui rispettivamente agli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è coordinata da un dirigente, cui è conferita la funzione di coordinamento ai sensi, con i criteri e nei limiti del precedente articolo.

Sempre nei limiti e con i criteri di cui all'articolo precedente, la giunta regionale individua altresì con propria deliberazione le unità organizzative flessibili o pluridisciplinari la cui attività — estrapolata da quella dei dipartimenti, fatto salvo il dipartimento piani, programmi e legislativo nell'ambito del quale, per la particolare natura, possono coesistere più unità flessibili o pluridisciplinari — deve essere distintamente coordinata da un dirigente, cui è conferita la funzione di coordinamento.

Nel rispetto dei limiti e con i criteri di cui all'articolo precedente, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale individua con propria deliberazione le unità flessibili o pluridisciplinari la cui attività deve essere distintamente coordinata da un dirigente, cui è conferita la funzione di coordinamento.

L'attività di ciascuno dei servizi e degli uffici di cui all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni, è diretta rispettivamente da un dirigente e da un esperto o da un istruttore.

Art. 41.

Responsabilità degli impiegati regionali

Gli impiegati regionali sono direttamente responsabili, nell'ambito delle attribuzioni loro assegnate in riferimento al livello di appartenenza, del risultato del lavoro effettuato ed in particolare delle istruzioni impartite, dell'attività anche di controllo, direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonchè delle omissioni in attività cui sono tenuti.

A tal fine ogni atto, anche preparatorio, deve recare l'indicazione del suo estensore.

Al fine di verificare il puntuale e corretto conseguimento degli obiettivi fissati all'ufficio e al servizio, l'esercizio dell'attività di competenza del singolo impiegato e/o gruppo di lavoro è assoggettabile, anche in fase istruttoria, a verifiche e controlli da parte dei rispettivi dirigenti, i quali in caso di mancato, tardivo o insufficiente risultato del lavoro, provvedono ad accertare se l'organizzazione del lavoro, le istruzioni impartite e le procedure esistenti hanno determinato o influito negativamente sulle prestazioni del singolo impiegato e se la responsabilità è imputabile collegialmente al gruppo di lavoro nel quale l'impiegato è inserito.

Oltre alla responsabilità disciplinare prevista dalla presente legge, gli impiegati regionali sono soggetti alla responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

I dirigenti sono altresì responsabili nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità, dell'economicità e della speditezza dell'azione amministrativa.

I risultati negativi, eventualmente relativi, sono contestati agli impiegati di cui al precedente comma con atto del competente segretario regionale, il quale ove non ritenga valide le giustificazioni adottate, ne riferisce alla giunta.

In casi particolari la giunta, sentiti preventivamente i dirigenti interessati, può deliberare il collocamento a disposizione dell'amministrazione per un periodo non superiore a due anni, trascorso il quale vengono collocati a riposo di diritto.

E' abrogato l'art. 49 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 42.

Sanzioni disciplinari

L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) il richiamo scritto;
2) la nota di demerito;
3) la riduzione dello stipendio;
4) la sospensione dal livello;
5) la destituzione.

Il richiamo scritto è attribuito ai singoli impiegati dal competente dirigente per lievi trasgressioni e di esso è fatta menzione nello stato matricolare.

Per i dirigenti il richiamo scritto è attribuito dal segretario generale della programmazione o dai segretari regionali, in relazione alla dipendenza funzionale dei predetti impiegati.

Il richiamo scritto non influisce sulla maturazione degli scatti e delle classi di stipendio nè impedisce la partecipazione ai concorsi per i livelli superiori.

La nota di demerito è attribuita per singole trasgressioni di media entità, dopo un richiamo scritto o, al termine di ciascun anno, per continuato insufficiente rendimento, nonostante richiamo scritto.

Il servizio prestato nell'anno nel quale l'impiegato ha riportato una nota di demerito non può essere considerato utile all'effetto della maturazione degli aumenti periodici, delle classi di stipendio o del periodo necessario per la partecipazione ai concorsi per il passaggio al livello superiore.

La nota di demerito è attribuita dal segretario generale della programmazione o dai segretari regionali, in relazione alla dipendenza funzionale dei singoli impiegati previa contestazione dell'addebito da parte del dirigente competente e sentite le giustificazioni adottate, dall'interessato entro dieci giorni dalla contestazione.

Per gli impiegati in servizio presso l'ufficio di gabinetto e la segreteria della giunta e per gli impiegati in servizio presso il consiglio regionale, la nota di demerito è attribuita con la stessa procedura prevista al comma precedente, rispettivamente dal segretario generale della programmazione e dal segretario generale del consiglio.

Avverso i provvedimenti di attribuzione del richiamo scritto e della nota di demerito ed entro trenta giorni dalla comunicazione di questi è ammesso ricorso al presidente della Regione.

La riduzione dello stipendio, la sospensione dal livello e la destituzione sono disposte dal presidente della Regione negli stessi casi, con le stesse procedure e con gli stessi effetti delle analoghe sanzioni disciplinari previste per gli impiegati dello Stato, su conforme delibera della giunta, sentita la commissione di disciplina, intendendosi che l'anno di servizio nel corso del quale sono stati commessi i fatti che hanno portato alla riduzione dello stipendio o alla sospensione dal livello non può essere considerato utile neppure all'effetto della maturazione delle classi di stipendio.

La sospensione cautelare dal livello e la sospensione dal livello per effetto di condanna penale sono disposte dal presidente della Regione, su conforme delibera della giunta, sentita la commissione disciplinare, nelle stesse ipotesi e con le stesse procedure valide per gli impiegati dello Stato.

Per il personale del consiglio regionale i provvedimenti di cui ai commi dieci e undici del presente articolo sono adottati, sentita la commissione di disciplina, dal presidente della Regione, su parere conforme dell'ufficio di presidenza dello stesso consiglio regionale.

E' abrogato l'art. 38 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 43.

Commissioni di disciplina

La commissione di disciplina per gli impiegati regionali è costituita con decreto del presidente della Regione.

Essa è presieduta da un componente della giunta regionale ed è composta da tre impiegati di livello pari a dirigente e da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con livello non inferiore a quello dell'impiegato soggetto a procedimento disciplinare. Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato di livello pari o superiore a istruttore.

L'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare può farsi assistere da un avvocato o procuratore legale.

E' abrogato l'art. 39 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 44.

Rinvio alla legislazione statale

Nei casi non previsti dalla presente legge si osservano le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato con essa compatibili e che comunque non comportino oneri di natura economica.

E' abrogato l'art. 40 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45.

Criteri di primo inquadramento nei livelli funzionali

Con decorrenza 1° ottobre 1978 gli impiegati regionali sono inquadrati nella posizione giuridica-economica individuale secondo i seguenti criteri:

A) L'attribuzione del nuovo livello funzionale avviene sulla base dei criteri di corrispondenza previsti alla tabella *C* e relative note esplicative, di cui all'art. 47 della presente legge.

B) Vengono introdotti i seguenti ulteriori meccanismi di inquadramento contestuale, fermo restando che è in ogni caso escluso da essi il personale che comunque, anche per effetto dell'applicazione della presente legge, abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di provenienza, tale da risultare in livello funzionale corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, tabelle regionali di

raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio):

il personale con qualifica al 30 settembre 1978 di collaboratore o coadiutore, di applicato, di operatore qualificato o di operatore — che, ai sensi della tabella C di cui al successivo art. 47, sarebbe inquadrato rispettivamente nei livelli di collaboratore, applicato e di operatore qualificato — ove in possesso a tale data di una anzianità effettiva minima di servizio di anni otto senza demerito in posizioni giuridiche rispettivamente di concetto, esecutive, ausiliarie e operaie, è ammesso d'ufficio ad un concorso interno, per soli titoli, per l'inquadramento rispettivamente nei livelli funzionali di istruttore, di collaboratore e di operatore specializzato, sempreché sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976;

sono titoli utili ai fini della formazione delle graduatorie conseguenti all'espletamento del concorso interno il titolo di studio, l'anzianità di servizio eccedente gli anni otto, la vincita e la idoneità in concorsi pubblici, per titoli ed esami, o per soli esami;

l'inquadramento nel livello conseguito a seguito della positiva partecipazione al concorso interno di cui al presente comma, ha decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1978;

i posti messi a concorso non possono superare il 30 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche di appartenenza alla data del 30 settembre 1978 in relazione agli eventuali posti sovrannumerati che potrebbero derivarne sono resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli; tali posti potranno essere conferiti man mano che cessano le posizioni sovrannumerarie. In ogni caso restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento, come stabili ai successivi punti *E*), *F*) e *G*).

C) Il personale con qualifica di funzionario alla data del 30 settembre 1978 è inquadrato a livello di esperto se in possesso alla detta data di una anzianità di tre anni di servizio effettivo, applicandosi lo stesso meccanismo economico adottato per il generale inquadramento da effettuarsi in attuazione della presente legge. Se in possesso di una anzianità inferiore, tale personale viene inquadrato nel livello di istruttore fino al compimento di tre anni di servizio, a partire dal quale momento è automaticamente reinquadrato nel livello di esperto con lo stesso meccanismo economico già adottato in sede di inquadramento nel livello di istruttore.

D) I docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali, a norma della tabella *C* di cui all'art. 47, dovrebbero essere inquadrati al livello di collaboratore, vengono inquadrati al livello di istruttore se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale siano in possesso. A questi impiegati non si applica il disposto del precedente punto *C*).

E) La posizione economica nel livello d'inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 — comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili — più i seguenti importi mensili lordi — comprensivi delle somme di cui alla legge regionale 8 aprile 1977, n. 32 — sulla base degli stipendi iniziali di cui alla tabella *B* allegata alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, come sostitutiva ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 54, stipendi corrispondenti alle singole qualifiche di appartenenza, non tenendosi conto dell'indennità integrativa speciale e secondo le fasce retributive così stabilite:

fino a L. 2.000.000 annui: L. 55.000 mensili;
fino a L. 3.000.000 annui: L. 47.000 mensili;
fino a L. 4.000.000 annui: L. 43.000 mensili;
oltre a L. 4.000.000 annui: L. 40.000 mensili.

La posizione economica individuale come sopra determinata rappresenta lo stipendio attribuito all'impiegato regionale con decorrenza 1° ottobre 1978, salva l'applicazione dei successivi criteri di cui al presente articolo.

F) La posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale, come determinata al precedente punto *E*). Ove non si riscontri coincidenza d'importi, la posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla detta posizione economica individuale.

G) All'impiegato viene altresì riconosciuto il maturato *in itinere* consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente punto *F*).

Al fine della determinazione del maturato *in itinere* lo stipendio iniziale di cui alla tabella *B* ed il secondo parametro di cui all'art. 37, secondo comma, e all'art. 50, quindicesimo comma, della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, vengono considerati quali classi di stipendio.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

1) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni;

2) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dallo scatto e dalla classe (o secondo parametro retributivo) immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

Se l'impiegato nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturati;

3) qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica di provenienza e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 — definiti nel loro valore con la procedura prevista ai numeri 1) e 2) — sommati alla posizione economica individuale come determinata dal precedente punto *F*), diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;

4) qualora a seguito dell'operazione di cui al precedente n. 3), l'impiegato non consegua una posizione giuridica superiore, il maturato *in itinere*, sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquista. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50 per cento dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;

5) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al n. 3), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe, immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta, se eccedente il 50 per cento dell'incremento mensile stesso, il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva sarà ridotto di un pari numero di mensilità.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata del maturato *in itinere* risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, l'impiegato si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

H) Agli effetti dell'istruttoria dei singoli provvedimenti di inquadramento e della formazione delle graduatorie di cui al precedente punto *B*), il presidente della Regione nomina un'apposita commissione di sette membri, presieduta da un suo delegato, della quale fanno anche parte tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 46.

Segreteria del consiglio regionale

All'ufficio stampa del consiglio, oltre al personale del ruolo regionale, possono essere assegnati non più di tre giornalisti assunti a contratto ed iscritti all'ordine dei giornalisti.

All'ufficio legislativo del consiglio regionale, in considerazione della particolare natura delle funzioni dallo stesso svolte, possono essere assegnati impiegati con qualifica di dirigente in numero non superiore in ogni caso a tre unità e al dirigente responsabile preposto al coordinamento delle unità organizzative dell'ufficio è conferita la funzione di coordinamento ai sensi, con i criteri e nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 39.

E' abrogato l'art. 15, commi secondo e terzo, della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Art. 47.

Tabelle

Per consentire l'adeguato svolgimento dei compiti nei settori della sanità e della formazione professionale in armonia con i princìpi sanciti nelle leggi 21 dicembre 1978, n. 845 e 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè per predisporre i nuovi posti in cui inquadrare — a seguito di apposita legge regionale — il personale trasferito o messo a disposizione della Regione e non assegnato definitivamente ad altri enti, di cui alla legge 22 luglio 1977, n. 382, e provvedimenti normativi di attuazione, l'organico della Regione viene ampliato per complessive 524 unità rispetto a quello approvato con legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e successivamente mai ampliato se non al fine di consentire l'inqudramento dell'ulteriore personale trasferito in attuazione di leggi dello Stato.

All'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determinerà con proprio provvedimento il numero dei posti in ciascun livello funzionale riservato al personale trasferito o messo a disposizione della Regione e non assegnato definitivamente ad altri enti, di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvedimenti normativi di attuazione.

TABELLA *A*

Organico del personale della regione Veneto

Livelli funzionali	Consiglio	Amministrazione regionale (1)	Totale
Dirigente	14	189	203
Esperto	9	298	307
Istruttore	6	376	382
Collaboratore	15	630	645
Applicato - Operatore speciale	28	582	610
Operatore qualificato	11	193	204
Commesso	10	92	102
Ausiliario	1	1	2
Totali generali	94	2.361	2.455

TABELLA *B*

Tabella degli stipendi

Livelli funzionali	Stipendio annuo iniziale	Parametro
Dirigente	5.994.000	333
Esperto	3.960.000	220
Istruttore	3.204.000	178
Collaboratore	3.006.000	167
Applicato-operatore speciale	2.556.000	142
Operatore qualificato	2.340.000	130
Commesso	2.088.000	116
Ausiliario	1.800.000	100

(1) Per l'espletamento dei compiti di segreteria particolare dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio e con l'obbligo di rientro all'ufficio di provenienza al cessare del mandato del componente presso la cui segreteria particolare sono distaccati, sono assegnati fino a sei impiegati di livello non superiore a quello di esperto, tratti dall'organico dell'amministrazione regionale. In alternativa possono essere comandati da enti regionali o da altri enti comunque sottoposti alla vigilanza della Regione.

TABELLA *C*

Tabella di corrispondenza fra qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e livelli funzionali.

Qualifiche funzionali (Legge regionale 26 novembre 1973, n. 25)	Livelli funzionali	Note
Direttore di dipartimento		
Direttore di Servizio	Dirigente	
Funzionario	Esperto	6 p
	Istruttore	6 p
Collaboratore		
Coadiutore	Collaboratore	
Applicato - Operatore capo	Applicato - Operatore speciale	3 Bp
Operatore qualificato	Operatore qualificato	2 p - 3 Bp
Operatore	Commesso	1 p - 2 p
Ausiliario	Ausiliario	1 p

Esplicitazione della Tabella *C*

Livello regionale in vigore	Livello contrattuale	Esplicitazione
Ausiliario nota: 1 p	Ausiliario	Dal 1° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia.
Ausiliario Operatore note: 1 p 2 p	Commesso	Dal 1° e 2° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde da conoscenze tecniche preliminari. Richiede l'utilizzazione di strumenti semplici.
Operatore Operatore qualificato note: 2 p 3 Bp	Operatore Qualificato	Dal 2° e 3° livello regionale in vigore sono inseriti le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.
Operatore qualificato nota: 3 Bp	Applicato - Operatore speciale	Dal 3° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone una preparazione professionale specializzata.
Funzionario nota: 6 p	Istruttore	Dal 6° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza, ad eccezione di quelle indicate al punto successivo.
Funzionario nota: 6 p	Esperto	Dal 6° livello regionale in vigore sono inserite le seguenti qualifiche di provenienza: ingegnere, medico, chimico, statistico-attuario, ecologo agronomo, geologo, procuratore legale, architetto, urbanista, veterinario, econometrista, analista di stistemi, di procedure e di organizzazione.

Art. 48.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativi ai reinquadramenti del personale già in servizio, al netto delle somme impegnate per l'acconto sui miglioramenti economici di cui alla legge regionale 6 aprile 1979, n. 22, previsti per l'anno 1978 in L. 65.660.000 e per l'anno 1979 in L. 272.985.000 nonchè quelli conseguenti all'ampliamento dello organico in relazione ai tempi di copertura dei nuovi posti e calcolati in L. 1.050.000.000 per l'anno 1979, fanno carico al cap. 192019065 «Stipendi ed assegni al personale e oneri relativi» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, che presenta sufficiente disponibilità.

Per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 49.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 agosto 1979

TOMELLERI

(7982)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1979, n. **32.**

Corresponsione al personale regionale di importi mensili lordi comprensivi delle aggiunzioni senza titolo in attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 18 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale regionale è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 1978, in sostituzione dell'acconto di cui alla legge regionale n. 14 del 6 maggio 1977, un importo mensile al lordo delle ritenute previdenziali ed assicurative, comprensivo delle aggiunzioni senza titolo di cui all'accordo nazionale dei dipendenti regionali del 14 settembre 1978 e successivi accordi integrativi del 10 febbraio 1979 e 24 febbraio 1979, pari a:

L. 55.000 per il personale del primo, secondo, terzo, quarto e quinto livello;

L. 47.000 per il personale del sesto e settimo livello.

Gli importi di cui al comma precedente sono attribuiti anche sulla tredicesima mensilità dell'anno 1978, ridotti proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 322.000.000 per l'anno 1978 ed in L. 1.048.000.000 per l'anno 1979, si provvederà utilizzando rispettivamente le disponibilità esistenti ai capitoli 52 e 39 del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti da iscrivere nei rispettivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 16 giugno 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1979, n. **33.**

Rifinanziamento, modifica ed integrazione della legge regionale n. 51 del 7 settembre 1978. Esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 18 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, assicura l'erogazione di contributi ai comuni secondo i criteri ed i requisiti previsti dal successivo articolo.

Art. 2.

Fermo restando quanto prescritto dagli articoli 1, 3, 4, 5, della legge regionale n. 51 del 7 settembre 1978, i comuni interessati devono presentare all'assessorato regionale competente richiesta di assegnazione di cantieri per disoccupati.

La giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni quadrimestre un provvedimento di istituzione e finanziamento di cantieri per disoccupati che tenga conto delle richieste pervenute, dell'entità della disoccupazione e dello stato di tensione sociale dei comuni, determinatosi anche a seguito del verificarsi di particolari eventi, nei limiti dello stanziamento disponibile.

Art. 3.

Gli aspiranti ad ottenere l'incarico di capo cantiere o vice capo cantiere devono presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'assessorato regionale al lavoro domanda di iscrizione negli appositi elenchi, corredata dalla prescritta documentazione. L'iscrizione avrà efficacia dal 1° gennaio successivo.

Coloro che sono già iscritti negli elenchi esistenti presso gli uffici provinciali del lavoro devono presentare la domanda corredata solo da una dichiarazione rilasciata dal predetto ufficio del lavoro che ne attesti l'iscrizione.

Per il 1979, ai fini dell'attribuzione dell'incarico, si farà riferimento esclusivamente agli elenchi provinciali già predisposti dagli uffici del lavoro.

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli della legge regionale n. 51 del 7 settembre 1978 non espressamente richiamati dalla presente legge.

Art. 5.

Per il finanziamento dei cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana e per la corresponsione di eventuali somme da versare a conguaglio ai comuni a presentazione dei rendiconti finali dei cantieri istituiti nel precedente anno è autorizzata per il 1979 la spesa di L. 1.000.000.000 (unmiliardo).

L'onere di lire un miliardo di cui al primo comma del presente articolo trova copertura sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa al cap. 430 della parte II, spesa, del bilancio di previsione per l'esercizio 1979, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979.

Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno disposti nel bilancio di previsione dei singoli esercizi.

La presente legge sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 16 giugno 1979

QUARTA

(8016)

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. 34.

Provvidenze in favore degli hanseniani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 21 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa delle leggi regionali di riordino e di organica disciplina delle funzioni trasferite alle regioni ed ai comuni in materia di sicurezza sociale, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'indennità integrativa giornaliera prevista dalle leggi regionali 21 gennaio 1976, n. 2 e 8 novembre 1977, n. 34, in favore degli hanseniani residenti in Puglia, siano essi assistiti a domicilio o ricoverati nella Colonia di Gioia del Colle, è fissata in L. 4.500.

La gratifica corrisposta in occasione delle festività natalizie è fissata in L. 100.000, per ciascun hanseniano capo-famiglia ed e aumentata di L. 30.000, per ogni familiare a carico.

Gli effetti economici della presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 115.000.000 per l'anno 1978 e in L. 115 000.000 per l'anno 1979, si farà fronte mediante la seguente variazione del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 1979:

USCITA

Variazioni in aumento:

Cap. 408. Indennità giornaliera integrativa a carico della Regione agli hanseniani - legge regionale n. 2/76, e successive modificazioni:

Stanziamento di competenza .	L. 230 000.000
Stanziamento di cassa	» 230.000.000

ENTRATA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 439. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione:

Stanziamento di bilancio .	L. 230.000.000
Stanziamento di cassa	» 230.000.000

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 giugno 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. 35.

Disciplina della ricezione turistica all'aperto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 21 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge si propone di favorire, secondo lo spirito dell'art. 12 dello statuto regionale, lo sviluppo della ricezione turistica all'aperto, nel rispettivo dei valori ambientali e naturali del territorio. Essa disciplina, in particolare, la pianificazione delle aree all'uopo utilizzabili, sottoponendo, altresì, le stesse ad adeguata normativa urbanistica e di tutela ambientale anche per impedirne la privatizzazione e la lottizzazione di fatto.

Agli effetti della presente legge sono considerati complessi ricettivi turistici all'aperto i parchi di campeggio.

Art. 2.

Tipologia dei complessi

I complessi ricettivi di cui al precedente art. 1 possono essere realizzati da enti, da privati o da organismi del turismo sociale e giovanile, e sono costituiti da terreni attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda, roulotte o altro mezzo di pernottamento autonomo. Sono dotati, accessoriamente, di bar, mensa e spaccio, nonchè di attrezzature sportive e ricreative per le persone ospitate. Nei suddetti complessi, allo scopo di ospitare turisti in transito sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi, è possibile riservare apposite aree attrezzate con impianti mobili o semifissi, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici generali e/o attuativi.

Tali strutture non potranno superare il 20 % della ricettività consentita.

Art. 3.

Impianto igienico-sanitari ed antincendio

I campeggi devono essere dotati di servizi igienico-sanitari adeguati agli standards di riferimento, di idonei impianti antincedio, di un impianto di trattamento degli scarichi e dovranno, altresì, contenere opere atte ad assicurare la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi, ai sensi delle specifiche leggi in materia, secondo la disciplina del regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 4.

Dimensionamento e ricettività

Le aree destinate a campeggi di nuovo impianto devono avere una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, sulla base di mq 35 per persona.

Per i campeggi realizzabili in aree destinate a bosco dagli strumenti urbanistici vigenti e/o da specifici vincoli territoriali sia su terreni privati che demaniali, è fatto obbligo al beneficiario di utilizzare a rotazione per la durata di dieci anni continuativi, solo metà dell'intera superficie disponibile. Da tali limitazioni sono escluse le aree per le opere di cui al successivo quarto comma.

L'obbligo suddetto vale anche per i complessi già installati, anche parzialmente nelle aree destinate a bosco con prescrizione di adeguamento entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per i campeggi già esistenti, ferma restando la superficie di dotazione attuale, le presenze consentite vengono rapportate a mq 30 per persona.

La realizzazione delle opere urbanizzative, nonchè degli impianti fissi, semifissi e delle infrastrutture di cui al precedente art. 2, deve avvenire, comunque, negli spazi non boscati.

La sosta delle roulottes e delle tende per l'attività campeggistica è consentita solo nelle radure e nelle « chiarie ».

Per « radura » si intende una soluzione di continuità permanente della struttura del bosco; per « chiaria », si intende una soluzione di continuità temporanea degli strati della struttura del bosco, ivi compreso il sottobosco.

Il ricovero ed il rimessaggio di roulottes ed altri mezzi di pernottamento, durante i periodi di inattività campeggistica, sono consentiti solo in appositi siti preventivamente individuati ed espressamente indicati nell'autorizzazione.

La distanza da altri campeggi o insediamenti turistici e residenziali non deve essere inferiore a 250 metri.

Art. 5.

Piano regionale degli insediamenti

Le nuove aree di campeggio devono essere inquadrate in un piano formato dalla Regione, che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale, e che non sia in contrasto con l'offerta ricettiva delle aziende alberghiere.

Il piano deve essere coordinato col piano di sviluppo regionale di cui all'art. 3 dello statuto e deve tener conto delle indicazioni del piano urbanistico territoriale di cui all'art. 4 dello statuto, nonchè delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e delle prescrizioni di salvaguardia ambientale.

Dell'approvazione del piano da parte del consiglio regionale scaturiscono gli effetti della pubblica utilità per le opere in esso previste.

Art. 6.

Disposizioni urbanistiche transitorie

Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 5, nei comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per campeggi, o la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti potranno essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui sia stata accertata l'effettiva necessità di aumentare la ricettività turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata.

Nei casi di cui al precedente comma, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.

Detta variante sarà approvata dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla trasmissione della medesima all'assessorato regionale all'urbanistica.

Art. 7.

Conservazione dell'autorizzazione in caso di arretramento dalla costa

Al fine di favorire la formazione di spazi liberi sia a salvaguardia dell'ambiente naturale che per la creazione di parchi pubblici, viene assicurata, a coloro che effettueranno l'arretramento dei campeggi ad almeno 300 metri dalla costa e nel rispetto degli strumenti urbanistici, la conservazione dell'originaria autorizzazione, alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Ai titoli dell'autorizzazione saranno assicurati dal comune i tempi tecnici necessari per reperire e predisporre le nuove aree di campeggio.

Il beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione al comune entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge della dichiarazione di disponibilità all'arretramento o spostamento del complesso ricettivo.

Le aree lasciate libere resteranno vincolate e destinate unicamente a verde o parco pubblico.

Art. 8.

Concessione edilizia

Chiunque intenda procedere alla realizzazione dei complessi ricettivi di cui all'art. 2 della presente legge è tenuto a chiedere la concessione edilizia, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

In caso di campeggi da realizzare, seppure parzialmente nelle aree destinate a bosco dagli strumenti urbanistici comunali, deve essere preventivamente acquisito anche il parere non vincolante del comitato consultivo regionale per il turismo di cui alla legge regionale 17 marzo 1977, n. 7.

Ove tale parere non sia comunicato all'amministrazione comunale entro trenta giorni dalla richiesta, il provvedimento sulla domanda potrà essere ugualmente adottato.

Art. 9.

Autorizzazione per l'apertura del complesso

L'apertura e l'esercizio dei complessi di cui al precedente art. 1 della presente legge sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale competente per territorio la quale acquisirà preventivamente la prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dalle vigenti leggi.

La domanda per l'apertura e l'esercizio dell'impianto dovrà essere indirizzata in carta legale al sindaco del comune competente per territorio, indicando gli scopi e gli obiettivi che si intendono perseguire, nonchè le dimensioni e le caratteristiche insediative del complesso.

La domanda sarà corredata dalla prova del pagamento della tassa di concessione nelle misure fissate dalla legge regionale 17 agosto 1977, n. 28.

Qualora l'autorizzazione comprenda anche l'esercizio di somministrazione e vendita delle bevande analcoliche ed alcoliche, di generi alimentari e non alimentari e l'attività di bar e mensa ed autorimessa, sono altresì dovute le tasse previste dalla legislazione vigente.

Il pagamento delle tasse prescritte è annuale anche se il periodo di apertura del complesso è di durata inferiore.

Sulla domanda di autorizzazione per l'apertura degli impianti di cui al precedente art. 1 deve essere richiesto il parere non vincolante dell'organismo turistico pubblico sub-regionale competente per territorio, che ha facoltà di esprimersi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni.

Entro novanta giorni dalla domanda del richiedente, il comune, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, decide sulla istanza di autorizzazione per l'apertura e l'esercizio del complesso ricettivo. La decorrenza di tale termine senza che il comune abbia adottato la sua decisione costituisce rigetto della domanda.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto prevederà il periodo di apertura e, ove non siano mutate le originarie condizioni obiettive e soggettive, si rinnoverà automaticamente con il pagamento, entro il 31 gennaio, delle tasse prescritte.

Il titolare o il gestore dell'esercizio possono designare un proprio rappresentante che verrà indicato nel provvedimento di autorizzazione.

Il rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

Art. 10.

Autorizzazione a favore di enti, associazioni ed aziende

L'autorizzazione a favore di enti, associazioni pubbliche e private e società private può concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

Nel caso di complessi realizzati da amministrazioni comunali o da comunità montane, qualora detti enti locali non siano in grado di gestire direttamente le strutture ricettive, possono affidarne la gestione — con apposita convenzione approvata dai rispettivi consigli — ad enti ed associazioni pubbliche e private operanti nel settore turistico, di provata esperienza, che si impegnino a gestire i complessi, d'intesa con l'ente promotore, nonchè a cooperative di almeno dieci giovani costituite a mente della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 11.

Responsabilità ed obblighi del titolare o del gestore

Il titolare o il gestore che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso durante il periodo di apertura autorizzata deve darne comunicazione al sindaco, indicandone i motivi e la durata, che non può essere comunque superiore a mesi sei, salvo fondate ragioni da vagliarsi dal competente organo comunale.

Il titolare e, nei casi di cui ai precedenti articoli 8 e 9, il gestore dell'esercizio sono responsabili dell'osservanza, nel complesso ricettivo, delle disposizioni previste nella presente legge, nonchè nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza ed in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali.

Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate deve essere conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'art. 109 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Per i complessi situati in località isolate le schede di notifica debbono pervenire all'autorità di pubblica sicurezza nel più breve tempo possibile.

Il gestore ha l'obbligo di denunciare al comune le tariffe praticate comprensive di IVA entro il 30 ottobre dell'anno precedente. Le tariffe e il regolamento interno del complesso devono essere esposti in maniera visibile all'ingresso del campeggio.

Art. 12.

Vigilanza sui complessi

La vigilanza sui complessi di cui all'art. 1 della presente legge è esercitata dal comune, dalla giunta regionale, dalle autorità di pubblica sicurezza, ognuno per la parte di propria competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Resta ferma la competenza dell'autorità sanitaria per quanto attiene alla vigilanza igienico-sanitaria. Restano, altresì, ferme le competenze degli enti e degli uffici all'uopo preposti per quanto attiene le norme in materia di impianti antincendio e di tutela del vincolo idrogeologico e forestale.

Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione potrà controllare l'esistenza dei requisiti oggettivi in base ai quali è stata concessa e, in caso di carenze accertate d'ufficio ovvero rilevate dagli enti ed uffici competenti per la loro materia, dovrà procedere a diffida non inferiore a sessanta giorni.

In caso di inosservanza degli obblighi prescritti o di carenze di particolare gravità, il comune, previa diffida a uniformarsi entro tre giorni, potrà procedere a sospensione temporanea e in caso di recidività alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Avverso il provvedimento di sospensione temporanea o di revoca dell'autorizzazione, è ammesso, entro sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato, ricorso al tribunale amministrativo regionale.

La sospensione temporanea o la revoca dell'autorizzazione di cui al terzo comma del presente articolo si applica anche nel caso di:

a) occupazione, cessione e locazione degli allestimenti e delle piazzole del campeggio allo stesso nucleo familiare per un periodo superiore a trenta giorni, prorogabile nel caso di disponibilità ricettiva a quarantacinque giorni;

b) occupazione delle piazzole destinate alle tende e roulottes nel periodo 1° luglio-20 agosto senza l'effettiva presenza nel campeggio degli utenti del mezzo di pernottamento;

c) rimessaggio durante i periodi di inattività del campeggio, delle roulottes e degli altri mezzi di pernottamento dei turisti nelle piazzole destinate al soggiorno.

In caso di lottizzazione di fatto degli allestimenti e delle piazzole di sosta, l'autorizzazione è revocata di diritto dal comune che l'ha rilasciata.

Art. 13.

Disciplina transitoria

La presente legge si applica anche ai complessi, ad attività sia stagionale che annuale, già in funzione alla data della sua entrata in vigore ed in possesso di autorizzazione originaria.

Limitatamente all'anno 1979 il rinnovo verrà effettuato con il solo pagamento delle tasse di concessione sulla base delle precedenti autorizzazioni già in possesso del gestore.

Entro il 30 gennaio 1980 la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni deve essere inoltrata al sindaco competente per territorio.

Il comune, entro quindici giorni dalla decisione, notifica al richiedente il rinnovo dell'autorizzazione, ovvero le prescrizioni che si rendono necessarie qualora risultino mancanti le condizioni fissate dalle vigenti leggi in materia.

Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso solo se, entro venti giorni dalla data di notifica di cui al precedente comma, si sia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal comune.

Art. 14.

Sanzioni

Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge, sprovvisto della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, ferme restando le sazioni di natura penale.

In caso di recidiva, la sanzione è triplicata.

Le spese di rimozione ed eventuale demolizione sono a carico dell'inadempiente.

L'applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite ed indicate nel provvedimento di autorizzazione e di rinnovo, comporta la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000 oltre al rimborso dell'importo pagato in più dal cliente.

Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca dell'autorizzazione.

La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione, del regolamento interno del complesso e delle tariffe stabilite comporta la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Dell'accertamento delle infrazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) del presente articolo viene redatto apposito verbale, copia del quale è immediatamente consegnata ai trasgressori.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni dalla data del verbale di accertamento.

Art. 15.

Vincolo di destinazione

Agli impianti di cui all'art. 2 della presente legge, vengono estesi il vincolo di destinazione turistica, nonchè le provvidenze ed i benefici previsti dalle leggi vigenti per le aziende alberghiere.

Gli insediamenti realizzati nel rispetto della presente normativa vengono considerati opere di pubblica utilità e rientrano nelle deroghe previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16.

Tariffe

Allo scopo di conseguire una opportuna uniformità su tutto il territorio regionale, le tariffe di soggiorno nei campeggi vengono proposte all'inizio di ogni biennio, a partire dal 1979, da una commissione regionale così composta:

a) dall'assessore regionale al turismo o da un suo delegato con funzioni di presidente;

b) da cinque sindaci in rappresentanza di ciascuna delle cinque province, designati dall'ANCI;

c) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentativa della Regione;

d) da due rappresentanti del comitato regionale della Federazione italiana del campeggio e caravanning (Federcampeggio);

e) da due rappresentanti dell'Associazione regionale della F.A.I.T.A. (Federazione delle associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta).

Tali tariffe, non potranno, comunque, essere superiori a quelle stabilite nello stesso periodo per le locande ubicate nello stesso comune o, in mancanza, nei comuni limitrofi.

Art. 17.

Regolamento d'esecuzione

Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di esecuzione.

Art. 18.

Norme finali

Con successivo provvedimento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, verrà disciplinata organicamente l'intera materia relativa all'apertura e gestione degli alberghi od ostelli per la gioventù, dei villaggi turistici extra-alberghieri, delle case per ferie e, in genere, di tutti i complessi ricettivi complementari concernenti il turismo sociale, che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, attualmente regolati dalla legge 21 marzo 1958, n. 326.

Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni previste per la stessa materia nelle vigenti leggi statali e regionali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 giugno 1979

QUARTA

(8017)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792750)